SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 153

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 23 marzo 2000)

INDICE

BARRILE: sull'introduzione del sistema di rilevamento satellitare «Blue Box» (4-17258) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali)* *Pag.* 10515

BORTOLOTTO: sulla realizzazione di un bacino nautico nel comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) (4-14918) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10516

CADDEO: sull'area marina protetta «Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre» (4-17286) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10518

CO, GUERZONI: sul progetto di una discarica di tipo 2B da localizzare a Poggio Rusco (Mantova) (4-06801) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10521

COLLA: sull'inquinamento del torrente Lavino (4-15709) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10524

sull'inquinamento del torrente Lavino (4-17076) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10525

DEMASI, COZZOLINO: sulla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari (4-17317) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 10527

DI ORIO: sulla compatibilità delle cariche nell'ambito dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo (4-16886) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* *Pag.* 10532

DI PIETRO: sulla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari (4-16475) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 10527

sulla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare (4-17598) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10534

LUBRANO di RICCO: sulle procedure autorizzative delle opere nel Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (4-13340) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10535

sulla presenza di materiale inquinante in prossimità del fiume Sabato (4-16889) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10538

RIGO: sulla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari (4-14999) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio* e *della programmazione economica)* 10529

RIZZI: sull'abbattimento di alcuni tigli nel comune di Nova Milanese (4-12681) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10539

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

RUSSO SPENA: sulla discarica di rifiuti in località Difesa Grande nel comune di Ariano Irpino (Avellino) (4-02740) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* *Pag.* 10541

sulla discarica di rifiuti in località Difesa Grande nel comune di Ariano Irpino (Avellino) (4-15322) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10544

sul deposito di munizioni di Ghedi (Brescia) (4-18257) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10549

RUSSO SPENA, SEMENZATO: sul commercio di materiali d'armamento (4-18256) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10551

SEMENZATO: sul piano di lottizzazione nel comune di Caponago (Milano) (4-12960) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* *Pag.* 10553

sui sondaggi per la realizzazione di una nuova struttura per la sede della compagnia dei carabinieri di Velletri (Roma) (4-15070) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10555

VERALDI: sull'istituzione del Parco nazionale della Sila (4-11788) (risp. RONCHI *ministro dell'ambiente)* 10558

WILDE: sulla riapertura di una cava di ghiaia e sabbia nel comune di Castenedolo (Brescia) (4-07592) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 10560

BARRILE. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il doppio sequestro dei pescherecci mazaresi «Vischio» e «Tritone» e dei relativi equipaggi avvenuto in acque internazionali a sud dell'isola di Lampedusa, ad opera delle motovedette militari tunisine, ripropone l'emergenza di un intervento del Governo per porre fine definitivamente al problema dei sequestri di pescherecci da parte delle autorità nordafricane;

che tale episodio si aggiunge al sequestro dei pescherecci mazaresi «Iride Primo» e «Lidia Primo», ancora fermi nel porto tunisino di Sfax, e assume un valore dimostrativo che va oltre la difesa per il presunto sconfinamento e le croniche difficoltà di rapporti con la Tunisia in materia di pesca;

che si ritiene opportuna l'immediata introduzione a bordo del sistema di rilevamento satellitare «Blue Box» che consente il posizionamento costante e oggettivo del natante, con evidenti vantaggi per la sicurezza e la risoluzione di controversie in materia di sconfinamenti,

si chiede di sapere se possano essere chiarite le circostanze e le motivazioni politiche dei suddetti sequestri che danneggiano direttamente i marittimi imbarcati, gli armatori e la marineria siciliana.

(4-17258)

(23 novembre 1999)

Risposta. – Circa l'introduzione del sistema di rilevamento satellitare «Blue Box», si condivide l'estrema utilità di questo sistema nell'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della posizione del battello, rilevandosi che detto sistema è diventato obbligatorio per le navi da pesca superiori a 24 metri f.t. a decorrere dal 1º gennaio 2000, a norma del regolamento del Consiglio n. 686 del 1997.

A questo fine sono in corso le procedure interne necessarie allo svolgimento della gara pubblica per l'attribuzione della fornitura delle apparecchiature elettroniche pertinenti.

Quanto ai fermi dei 4 battelli («Vischio», «Tritone», «Iride Primo» e «Lidia I») risulta che i predetti sono stati già rilasciati e rientrati nei porti di sede.

Con l'occasione si ritiene opportuno mettere in rilievo che il motopesca «Iride I», sequestrato già altre volte e, da ultimo, il 30 ottobre scorso, è stato rilasciato senza pagamento d'ammenda il 24 novembre in concomitanza della visita in Tunisia effettuata dal Ministro delle politi-

che agricole e forestali, nel corso della quale è stata finalizzata l'intesa bilaterale per la costituzione di società miste italo-tunisine.

Il motopesca «Lidia I», reduce da un sequestro operato dalle autorità libiche nel maggio 1999, è stato da queste rilasciato il 31 luglio 1999 come gesto di buona volontà in previsione delle consultazioni bilaterali concluse il 25 novembre con la firma di un protocollo d'intesa che pone le basi per una più stretta collaborazione nel settore della pesca.

Si ritiene comunque che un atteggiamento di maggiore prudenza da parte dei nostri pescatori nell'esercizio dell'attività di pesca in acque internazionali gioverebbe ad evitare la gran parte dei sequestri, talvolta operati al limite delle acque territoriali dei paesi terzi.

Giova pure mettere in evidenza che il motopesca «Iride I», per sua stessa ammissione, è stato fermato all'interno della zona del Mammellone – oggetto di un contenzioso italo-tunisino relativo alla attribuzione della sovranità funzionale dell'area – che, peraltro, è stata dichiarata con decreto ministeriale del 1979 zona vietata alla pesca per i battelli italiani, in quanto definita area di ripopolamento: dunque il battello si sarebbe reso responsabile di violazione di una norma nazionale.

Nella stessa zona del Mammellone, unitamente all'«Iride I», è stato fermato e sequestrato anche il motopesca «Eracle».

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(17 marzo 2000)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che l'area della cava San Paolo, ora esaurita, sita in comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), da tempo avrebbe dovuto essere sottoposta ad una sistemazione ambientale per essere riconsegnata all'uso agricolo;

che, con una variante del piano regolatore generale attualmente all'esame della regione, il consiglio comunale di Tezze sul Brenta prevedeva invece di realizzarvi un «bacino nautico» con ampie possibilità edificatorie e con la previsione di definire la quota di scavo del fondo del bacino in sede di piano attuativo;

che lo scopo sembrerebbe quello di consentire ulteriore escavazione ad una quota sostanzialmente libera per rendere possibili le attività subacquee, senza salvaguardia alcuna per l'ambiente;

che non appaiono nemmeno chiari i motivi di pubblico interesse per la scelta di imporre la redazione di un piano pubblico, tenuto conto che il comune interessato non avrà mai le risorse finanziarie per interventi di così grosso calibro;

che le infrastrutture stradali esistenti e future sono insufficienti a sopportate il notevole incremento di traffico determinato dal nuovo insediamento che comporterà l'edificabilità di circa 10.000 metri quadrati di superficie coperta, con un volume massimo possibile di 90.000 metri

cubi, senza contare l'afflusso determinato dalle attività all'aperto che sembrano preponderanti rispetto a quelle al chiuso (vela, attività subacquee, ciclismo...);

che l'intervento prevede una nuova strada che parte dalla provinciale e sbocca sull'area ecologica distante appena 300 metri, mentre non è stata prevista alcuna positiva integrazione con il vicino parco del Brenta, che rimane isolato e inaccessibile,

l'interrogante chiede di sapere:

se la sistemazione ambientale prevista dal vecchio progetto di casa sia stata eseguita in conformità alle prescrizioni;

chi abbia eventualmente autorizzato un radicale cambiamento del tipo di ripristino, da uso agricolo a bacino nautico;

se il vero obiettivo di questa operazione non sia per caso la possibilità di cavare ulteriori grosse quantità di ghiaia da una cava ormai esaurita, dato che la legge regionale impedisce di scavare sott'acqua;

se in tutta l'operazione siano ravvisabili comportamenti lesivi dell'ambiente o delle leggi.

(4-14918)

(20 aprile 1999)

Risposta. – Circa l'interrogazione parlamentare riguardante la realizzazione di un bacino nautico nell'area della cava San Paolo sita nel comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), si segnala che secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione d'impatto ambientale regionale) sono soggetti a procedura regionale obbligatoria di valutazione dell'impatto ambientale i porti turistici e da diporto quando lo specchio di acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri e le cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all'annno di materiale estratto o di un'area interessata superiore ai 20 ettari (allegato A, lettera *h)* e lettera *q)* del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996); sono soggetti a procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette, anche i porti turistici di dimensioni inferiori a quelle citate (allegato B, punto 7, lettera *q*); ove questi non ricadano in aree naturali protette, sono comunque soggetti alla procedura regionale obbligatoria di verifica di cui all'articolo 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Nel citato allegato B sono anche indicate le seguenti tipologie di opere, nel cui ambito potrebbe ricadere l'intervento in questione:

al punto 7 - lettera *b)*: progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ettari, progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari; lettera *f)*: porti lacuali e fluviali, vie navigabili; al punto 8 - lettera l): cave e torbiere.

Rispetto alla specifica vicenda richiamata dall'interrogazione, il comune di Tezze sul Brenta informa che per la parte della cava di San Paolo ricadente nel territorio del comune la coltivazione risulta esaurita da tempo e l'area di cava è stata restituita all'uso agricolo. In particolare è già in atto coltivazione di mais nell'area di cava.

Il consiglio comunale di Tezze sul Brenta comunica inoltre che con deliberazione n. 20 del 9 marzo 1998 ha adottato la variante generale al piano regolatore generale e non una variante specifica limitata al bacino nautico; attraverso tale variante si è provveduto a classificare in senso urbanistico tutto il territorio comunale, dalle zone residenziali esistenti a quelle di nuova formazione, dalle zone produttive a quelle agricole.

L'amministrazione comunale riferisce di aver assoggettato ogni intervento sull'area ad uno strumento urbanistico attuativo (SUA), che garantisce al massimo possibile il pubblico interesse. Lo strumento scelto è il piano particolareggiato di iniziativa pubblica, l'unico che consente al comune di orientare e indirizzare ogni previsione progettuale; così per le zone produttive di espansione, come per le zone residenziali, come per questa zona di attrezzature sportive, dove gli interventi saranno proposti da un gruppo di privati cittadini, secondo le indicazioni del CONI, con il controllo del comune e attraverso una speciale convenzione nella quale si stabiliscono gli obblighi dei privati nei confronti del pubblico e dove sia, appunto, rilevante l'interesse pubblico. A garanzia di tali impegni è stabilita una garanzia fideiussoria pari a a10 miliardi da spendere per la realizzazione delle opere infrastrutturali, in caso di inadempienza del privato.

Il comune di Tezze sul Brenta inoltre assicura che la sistemazione ambientale prevista dal vecchio progetto di cava è stata eseguita in conformità alle prescrizioni e che, conseguentemente, nessuno ha autorizzato alcun radicale cambiamento del tipo di ripristino ad uso agricolo a bacino nautico.

Il comune conclude assicurando che l'obiettivo perseguito è stato quello di prevedere un'area di attrezzature e servizi a scala regionale e intercomunale, che possa costituire per la comunità di Tezze una dotazione di opportunità uniche e irripetibili.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

CADDEO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che, con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998, è stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis-isola di Mal di Ventre»;

che l'area marina protetta si estende su una superficie di 30.357 ettari ed è in pratica la più grande d'Italia;

che il Ministro dell'ambiente ha affidato la gestione della riserva marina al comune di Cabras con un'apposita convenzione stipulata in data 5 febbraio 1998;

che l'area marina protetta lambisce ben 34 chilometri di costa appartenente all'ente gestore su un complessivo litorale di 120 chilometri dell'intera provincia di Oristano ed è prospiciente alla vasta area marina di Capo Frasca che è gravata da un'estesa servitù militare;

che, all'interno dell'area marina protetta, sono state previste ben cinque zone di tutela integrale singolarmente più grandi di altre intere riserve marine, con un costante intercalare sotto costa di zone «A» e di zone «B», ciò che costituisce il quadro generale di vincoli più rigoroso d'Italia;

che questa situazione ha un impatto rilevante sul territorio provinciale sia per quanto riguarda le attività turistiche sia per la pesca, dato che *in loco* vi è presente il 60 per cento della flotta peschereccia della Sardegna;

che, nonostante questi vincoli, l'istituzione dell'area marina protetta ha avuto un'accoglienza favorevole sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte delle categorie sociali interessate alla vita marinara;

che, come è stata configurata, la riserva marina crea problemi consistenti per cui l'ente gestore ha dovuto avanzare delle richieste tendenti:

a garantire la fruibilità di ridossi naturali ai venti dominanti sotto costa a Capo San Marco, a Torre del Sevo, all'isola di Mal di Ventre e Cala Maestra;

a concedere all'ente gestore il potere di autorizzare l'esercizio dell'attività di pesca subacquea;

a consentire l'autorizzazione regolata della navigazione dei natanti a vela o a remi in zona «A», con esclusione quindi dell'ormeggio;

che è necessario quindi procedere al perfezionamento sia della perimetrazione, sia delle misure di tutela e di valorizzazione;

che queste richieste trovano riscontro nella pratica di altre riserve marine e sono state giudicate ragionevoli anche da alti funzionari del Ministero dell'ambiente, che si sono dichiarati disponibili ad accoglierle con l'emanazione di un nuovo decreto correttivo della perimetrazione e delle norme di tutela;

che questa soluzione del problema trova giustificazione anche nelle carenze degli studi preliminari documentate nella proposta della Consulta del mare del 21 ottobre 1989;

che, riconoscendo fondamento a queste richieste, con due decreti ministeriali del 22 luglio 1999, il Ministero dell'ambiente, nelle more della definizione delle modifiche necessarie al decreto istitutivo dell'area protetta, ha sospeso fino al 30 settembre 1999 i vincoli ed i divieti;

che, col ripristino dei vincoli originari ci si trova oggi in una condizione di incertezza, col rischio che si deteriori il clima di fiducia e di consenso sociale che ha consentito la nascita di una riserva marina così estesa e così importante;

che è necessario accelerare l'*iter* per apportare al decreto istitutivo dell'area marina protetta le correzioni necessarie e già concordate,

si chiede di conoscere:

quali siano le cause dei ritardi nell'emanazione del decreto correttivo di quello istitutivo dell'area marina protetta della Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;

se non si ritenga di apportare le necessarie modifiche alla perimetrazione della riserva marina ed alle norme di tutela per consentire l'utilizzo dei ridossi naturali di Capo San Marco, di Torre di Sevo, dell'isola di Mal di Ventre e di Cala Maestra;

se non si ritenga di consentire la regolazione della pesca subacque e della navigazione di natanti a vela e a remi.

(4-17286)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» è stata istituita con decreto del Ministero dell'ambiente in data 12 dicembre 1997, a seguito di intesa raggiunta tra il comune di Cabras, la regione Sardegna e il Ministero dell'ambiente, il quale, in data 5 febbraio 1998, ha affidato la gestione della riserva al comune di Cabras, caratterizzata dalla diversa graduazione (A, B e C) dei divieti ed obblighi a carico dei fruitori.

La zona A, peraltro di limitate proporzioni rispetto alle altre due, costituisce la cosiddetta «area di riserva integrale», nell'ambito della quale vigono divieti praticamente assoluti, relativi a qualsiasi tipo di fruizione dell'area stessa.

Va sottolineato che si tratta di vincoli la cui imposizione, persino ai residenti, è resa indispensabile dalla necessità di mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche che conferiscono all'area medesima il pregio ambientale in base al quale è stata scelta dal legislatore per diventare una area marina protetta.

Per quanto concerne le zone B e C, la portata delle limitazioni alla fruizione si riduce progressivamente, naturalmente sempre nel rispetto dei principi di base della tutela ambientale, consentendo così la promozione di uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area e privilegiando il recupero di attività tradizionali locali a basso o nullo impatto ambientale.

In tale ottica, quindi, l'ente gestore si sta adoperando perché nelle suddette aree B e C le attività consentite (balneazione, diporto, artigianato, pesca) siano disciplinate in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero e, al contempo, da non penalizzare la

situazione economica e sociale della comunità coinvolta dall'istituzione dell'AMP in questione.

A garanzia poi della ragionevolezza e flessibilità della normativa ambientale di tutela, ci si richiama al contenuto dell'articolo 9 del decreto ministeriale istitutivo dell'AMP in parola, che prevede la possibilità per il Ministero di riconsiderare le disposizioni impartite mediante il decreto istitutivo e, pertanto, di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie «per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile aree interessate».

Quanto allo specifico quesito inerente la necessità di procedere al perfezionamento della perimetrazione e delle misure di tutela e di valorizzazione, gli uffici competenti del Dicastero, che supportano la segreteria tecnica delle aree marine protette, sono in attesa di ricevere ufficialmente la proposta di modifica dall'ente gestore. Sarà quindi possibile procedere tempestivamente alla valutazione e redazione dell'atto di revisione dell'originario provvedimento istitutivo del 1997.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(7 marzo 2000)

CÒ, GUERZONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 4 giugno 1997, presso la sede della regione Lombardia, è stata convocata la conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ai fini della valutazione del progetto inerente la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in località «Passo dei Rossi», sito posto nel comune di Poggio Rusco (Mantova);

che a tale conferenza, a seguito di reiterate richieste, sono stati invitati, oltre agli enti locali lombardi (province di Mantova e comune di Poggio Rusco), anche il comune di Mirandola, la provincia di Modena e la regione Emilia-Romagna;

che il comune di Mirandola, la provincia di Modena, la regione Emilia-Romagna hanno a più riprese espresso la loro ferma contrarietà al progetto in questione, trovando questo la sua ipotizzata collocazione in un sito immediatamente prospiciente al proprio confine territoriale;

che fra le argomentazioni addotte dai sopracitati enti per esprimere la contrarietà emerge il rischio che tale impianto, se realizzato, comprometterebbe in maniera grave, oltre che i rilevanti interessi di carattere economico e produttivo riguardanti le attività agricole e di allevamento di qualità presenti sia nell'area emiliana che nel basso mantovano, anche le stesse possibilità di promozione e valorizzazione ambientale che si stanno portando avanti nell'ambito di uno specifico «Programma speciale d'area per le Valli del basso modenese», alla cui definizione partecipano oltre a Mirandola anche Concordia, San Felice

sul Panaro, Finale Emilia e Bondeno unitamente alle province di Modena e Ferrara e alla stessa regione Emilia-Romagna;

che per tale progetto di valorizzazione e promozione ambientale aveva peraltro mostrato il proprio interesse lo stesso comune di Poggio Rusco,che anch'esso a più riprese ha ribadito la propria contrarietà al progetto in questione, unitamente a numerosi enti locali del basso Mantovano e dell'alto Ferrarese;

che ulteriori motivi di preoccupazione nascono dalle condizioni dei territori interessati nonchè dalla situazione di rischio connessa alla vicinanza del fiume Po e dalle caratteristiche geologiche dei terreni;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1997 detta specifiche disposizioni in merito alla assoggettabilità concernente la pronunzia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e del 27 dicembre 1988 che sono sicuramente applicabili alla discarica 2B in oggetto, giacchè il progetto concerne un impianto in grado di stoccare definitivamente anche rifiuti tossico-nocivi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'ambiente al fine di promuovere e favorire un confronto fra tutte le amministrazioni interessate per valutare congiuntamente l'impatto ambientale «transfrontaliero» fra le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna anche allo scopo di coordinare le politiche ambientali su tutto il territorio nazionale.

(4-06801)

(3 luglio 1997)

Risposta. – L'interrogazione in oggetto fa riferimento al progetto di una discarica di tipologia 2B da localizzare a Poggio Rusco in provincia di Mantova, destinata allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica della discarica di Quattrocase.

Si premette che, ai sensi della normativa vigente, qualora per una discarica di tipologia 2B non venga esplicitamente escluso nella documentazione progettuale e negli atti autorizzativi il conferimento di rifiuti «tossico-nocivi», il relativo progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi, nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987.

Devono altresì essere sottoposte a detta procedura di valutazione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1991, le richieste di autorizzazione che estendono la tipologia di rifiuti ammessi, anche per rifiuti «tossici e nocivi», in impianti già approvati per lo smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi.

Dalle notizie avute dalle autorità locali risulta che l'amministrazione comunale di Poggio Rusco (Mantova) fin dal 1960 ha utilizzato un

proprio terreno in località Quattrocase, frazione del limitrofo comune di Mangiacavallo (Mantova), come discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel 1980, a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la discarica fu sottoposta a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria di Mantova, non essendo presente alcuna delle autorizzazioni previste.

Successivamente nel 1991 la regione Lombardia, in attuazione di leggi regionali, individuò nell'area di Poggio Rusco una possibile sede di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, indicati come materiale di seconda categoria gruppo B (tossico-nocivi).

Nell'ambito della procedura di assegnazione del relativo appalto fu presentato un progetto dalla ditta Ecotrans srl di Abati Madrino con sede legale in Ceresara (Mantova), che, in cambio di un appezzamento di terreno di circa 240.000 metri quadrati in località Passo dei Rossi, frazione di Poggio Rusco, proponeva la bonifica della succitata discarica di Quattrocase.

Tale progetto fu immediatamente osteggiato non solo dagli abitanti delle frazioni mteressate, ma anche da quelli dei comuni limitrofi.

Sono nati a questo scopo dei comitati spontanei tra gli abitanti dell'area per la tutela del territorio ed al fine di contrastare il progetto della regione Lombardia.

In particolare il Comitato per la tutela delle «Valli di San Martino Spino e Gavello» in provincia di Modena preparava una documentazione tecnica, basata su accertamenti geologico-ambientali, per dimostrare la non idoneità del terreno identificato dalla regione per la costruzione della discarica dei rifiuti speciali.

Anche le amministrazioni comunali interessate, sia quelle della provincia di Mantova, che quelle di Modena aderirono alla protesta dei comitati sottolineando il grave impatto ambientale della discarica ed il contrasto che il progetto della regione avrebbe avuto con quelli di valorizzazione delle valli della bassa pianura modenese tendenti a sviluppare sia la produzione agricola sia il valore storico ed archeologico.

Il tono delle polemiche fu placato dall'interruzione che il piano regionale subì per vicende giudiziarie che coinvolsero alcuni rappresentanti della regione Lombardia.

Alla fine del 1995 detta amministrazione decise di dare nuovo impulso al progetto affidandone la realizzazione alla ditta Ecotrans aggiudicataria dell'appalto.

A seguito di questa nuova iniziativa dell'amministrazione rgionale, il comune di Poggio Rusco decise di intraprendere sia azioni giudiziarie sia iniziative pubbliche di opposizione. Anche il comitato dei cittadini di Poggio Rusco e quello per la tutela delle Valli di Gavello e San Martino Spino manifestarono immediatamente il loro malcontento.

Nel 1997 tutta questa serie di proteste si è concretizzata nella presentazione di un corposo memoriale tendente all'annullamento della decisione di realizzare la discarica di Passo Rossi. Contemporaneamente l'assessorato al territorio, programmazione e ambiente della regione

Emilia-Romagna comunicava formalmente all'assessorato all'ambiente della regione Lombardia il proprio dissenso al progetto, minacciando di rimettere in discussione il piano infraregionale per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, preso in considerazione dalla regione Emilia-Romagna su richiesta di quella lombarda.

Anche il presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova ha manifestato il proprio dissenso alla costruzione della discarica in oggetto.

In data 3 marzo 1997 la ditta SOECO (che ha assorbito il 70 per cento della EcoTrans) ha presentato le proprie controdeduzioni alle opposizioni avanzate dai vari comitati e dai comuni interessati.

La regione Lombardia ha comunque fatto presente che in data 12 giugno 1997 la Conferenza dei servizi si è conclusa con i pareri negativi espressi da tutti i rappresentanti degli enti convenuti. Successivamente nella seduta dell'8 luglio 1997 il comitato tecnico regionale *ex* articolo 17 della legge regionale n. 94 del 1980 ha esaminato il progetto ed ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto la giunta regionale della Lombardia con delibera n. 30497 del 1º agosto 1997 ha negato il rilascio dell'autorizzazione alla ditta SOECO srl per la realizzazione e l'esercizio della discarica in oggetto.

Per quanto di competenza, comunque, il Servizio di valutazione d'impatto ambientale di questo Ministero in data 14 aprile 1997 aveva inviato alla regione Lombardia una richiesta al fine di conoscere lo stato autorizzatorio dell'impianto nonché la posizione procedimentale nei confronti dell'applicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale in relazione alla tipologia dei rifiuti ammessi, nonché notizie circa la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, secondo le competenze previste nell'ambito della conferenza regionale ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987, con riguardo per le alternative eventualmente esaminate e le misure cautelative di carattere progettuale e di controllo ambientale da adottare.

Tale richiesta, vista la negazione dell'autorizzazione regionale alla realizzazione alla ditta SOECO, risulta pertanto superata.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(8 marzo 2000)

COLLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel mese di giugno 1999 si osservava una colorazione rossastra delle acque del torrente Lavinio in località Monte San Pietro (Bologna);

che secondo informazioni pervenute allo scrivente, ovvero risposta (prot. n. 16688 AMB/ANSA/99 datata 30 settembre 1999) ad interrogazione presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma, gli esperti

dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale evidenziavano la presenza di un elevato tasso di cromo nelle acque del corso in oggetto;

che da accertamenti successivi si individuava nella ditta Ducrom Zeta la fonte dell'inquinamento;

che a seguito di rilievi dell'ARPA venivano emesse, ad opera del sindaco di Monte San Pietro, varie ordinanze relative alla bonifica del sito senza che a queste seguisse alcun risultato;

che l'autorità giudiziaria disponeva il sequestro dell'area dello stabilimento e nel mese di giugno 1999 il sostituto procuratore assegnatario del procedimento promuoveva un incontro tra il rappresentante legale della ditta, il sindaco e personale dell'ARPA dal quale derivavano le seguenti iniziative:

a) bonifica totale dell'area entro il mese di ottobre 1999;

b) proseguimento nell'opera di monitoraggio da parte dell'ARPA;

che il torrente Lavinio non attraversa solo il comune di Monte San Pietro ma anche i comuni di Zola Predosa ed Anzola dell'Emilia; quindi i danni dell'inquinamento potrebbero avere un'estensione sovracomunale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse al corrente della vicenda in oggetto;

se allo stesso risulti l'ottemperanza delle prescrizioni in indirizzo, con particolare riferimento all'opera di bonifica;

se abbia proceduto alla quantificazione di eventuali danni ambientali.

(4-15709)

(1° luglio 1999)

COLLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che secondo informazioni pervenute allo scrivente il torrente «Lavinio», situato in località Monte S. Pietro (Bologna), sarebbe soggetto ad un forte tasso di inquinamento ad opera del cromo, derivante da depositi di stoccaggio sotterranei di sottoprodotti di lavorazioni industriali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quantificare l'eventuale danno ambientale cagionato e produrre uno studio per la bonifica dell'area sopra citata;

se intenda stimolare l'intervento del Nucleo operativo ecologico del Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Bologna;

se sia a conoscenza di casi di avvelenamento dovuti all'eccessiva ingestione di cromo.

(4-17076)

(8 novembre 1999)

RISPOSTA. (*) – In base alle relazioni inviate dalle amministrazioni locali interessate e dalle strutture di controllo (ARPA e NOE) è stato possibile delineare il quadro degli eventi oggetto delle interrogazioni del senatore Colla.

L'inquinamento da cromo delle acque del torrente Lavino, segnalato già nel luglio 1998, è stato riscontrato, dalle azioni di controllo effettuate dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Bologna, sul tratto di fiume che attraversa il territorio del comune di Monte San Pietro (Bologna).

Il tratto interessato è quello corrispondente all'area occupata dalla società «Dur-Crumzeta srl» con sede a Monte San Pietro, frazione San Giovanni, via Lavinio 28/abc, il cui amministratore unico è Virginia Rossi, nata a Modena l'8 agosto 1948, ivi residente in via Bignami 22. Da successive indagini è emerso che tale inquinamento è determinato dall'inquinamento del terreno intorno all'impianto di depurazione della ditta Dur-Cromzeta, causato da perdita dello stesso impianto.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha aperto procedimento penale nei confronti della signora Rossi e del sindaco di Monte San Pietro, Vladimiro Ferri, per inquinamento ambientale.

L'area interessata è stata sottoposta, dal 28 aprile 1999, a sequestro preventivo, in attesa di bonifica. Non risultano a tutt'oggi casi di avvelenamento da cromo sul territorio del comune interessato, né sul tratto del torrente a valle della zona colpita.

Nel giugno 1999 il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, titolare del menzionato procedimento penale a carico della ditta Dur-Crom e del sindaco di Monte San Pietro, ha riunito presso il proprio ufficio i protagonisti della vicenda, insieme con alcuni tecnici dell'Azienda regionale protezione ambientale (ARPA), al fine di stabilire le modalità per il risanamento del torrente, ordinando al titolare della Dur-Crom di redigere i parametri di riferimento ed il piano di bonifica, a carico della stessa ditta.

Il piano in questione, elaborato e approvato, è stato trasmesso al competente ufficio regionale per la valutazione d'impatto ambientale, e da quest'ultimo dichiarato abbisognevole di integrazioni, precisazioni e maggiore dettaglio.

Il piano veniva quindi restituito, per la revisione, in data 13 agosto 1999 alla Dum-Crom tramite l'ufficio tecnico del comune di Monte San Pietro.

Da allora sino ad oggi l'area in questione non è stata ancora bonificata. Infatti nel frattempo la ditta Dur-Crom ha presentato alla procura della Repubblica ripetute richieste di proroga per problemi sopravvenuti.

La giunta municipale di Monte San Pietro ha affidato ad un legale di fiducia la determinazione del danno provocato dall'inquinamento.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Dai fatti appena riassunti è possibile affermare che la vicenda in questione sia stata affrontata con una inspiegabile lentezza, sia per l'evidenza delle responsabilità, sia per la relativa gravità dell'inquinamento, che, secondo le indagini degli organi di controllo, sembra essere tuttora in corso dopo oltre 20 mesi dalla sua scoperta.

Il protrarsi di tale situazione preoccupa lo scrivente Ministero, che si farà carico di seguire con attenzione le attività di bonifica, che devono al più presto essere messe in atto.

Il Ministero si adopererà per fornire il supporto giuridico per l'applicazione delle norme esistenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 342 del 1999, modificativo del testo unico bancario, disciplina le modalità di calcolo degli interessi sui conti correnti bancari prevedendo che sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

che in esso è stato previsto che tutte le clausole dei contratti in uso presso le banche siano valide ed efficaci dando al cliente valore retroattivo,

si chiede di conoscere se si ritenga il decreto legislativo n. 342 del 1999 compatibile con le sentenze n. 2374 del 1999 e n. 3096 del 1999 della Cassazione che avevano sancito che il comportamento delle banche violava l'articolo 1283 del codice civile e che gli usi bancari non rientrano tra quelli ammessi per derogare al divieto di anatocismo.

Si chiede, infine, di conoscere le ragioni per le quali è stata introdotta la norma della retroattività e se tale retroattività, di fatto, si traduce in un vantaggio per gli istituti bancari che non saranno chiamati a restituire ai clienti migliaia di miliardi.

(4-17317)

(24 novembre 1999)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che due sentenze di Cassazione, la n. 2374 emessa dalla prima sezione in data 13 marzo 1999 e la n. 3096, terza sezione del 31 marzo 1999, hanno stabilito l'illegittimità di ricapitalizzare ogni tre mesi gli interessi passivi contabilizzati dalle banche sui finanziamenti;

che tale prassi anatocistica, vietata dal codice civile, trova la sua origine negli usi bancari emanati nei primi Anni Cinquanta dall'associazione bancaria, è stata definita dalla Cassazione una «lucrosa attività di capitalizzazione» ed ha consentito alle banche di incamerare secondo alcune stime, solo negli ultimi 10 anni, la considerevole somma di 100.000 miliardi;

che in data 23 luglio 1999 il Consiglio dei ministri, disattendendo le sentenze di Cassazione, pur riconoscendo illecita la prassi adottata da cinquant'anni dalle banche nella diversa capitalizzazione ed assicurando in futuro analoga periodicità nei conteggi, ha promosso una irrituale sanatoria sul passato, mortificando il diritto dei correntisti ad ottenere il ricalcolo degli interessi negli ultimi 10 anni;

che l'articolo 27, terzo comma del decreto 23 luglio 1999, recita: «Le clausole relative alla produzione di interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa debbono essere adeguate al disposto della delibera che stabilirà le modalità ed i tempi di adeguamento. In difetto le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente»;

che aver dichiarato lecito ciò che la Cassazione ha dichiarato illegittimo senza aver previsto l'automatica inefficacia delle clausole contrattuali (impugnabili solo dal cliente, se se ne accorge) è una vera e propria presa in giro dei diritti dei risparmiatori ed una gratuita regalia al sistema bancario italiano;

che le associazioni dei consumatori, che avevano condotto aspre battaglie negli ultimi 13 anni per rendere poco costituzionale il decreto perchè violerebbe il principio di eguaglianza, hanno annunciato ricorsi fino alla Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno portato il Consiglio dei ministri ad approvare un decreto che lede i diritti degli utenti che, pure, avevano ottenuto equità e giustizia dalla Cassazione;

se si ritenga tollerabile che un Governo che deve essere al servizio dei cittadini abbia potuto approvare un decreto che sembra togliere ai poveri ed agli utenti vessati ed angariati del sistema bancario per dare ai ricchi che non usufruiscono di tali servizi;

se sia possibile che il Governo abbia potuto accettare un decreto iniquo che colpisce milioni di cittadini;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per riequilibrare la condotta degli istituti di credito che in virtù del meccanismo in uso penalizza imprenditori e semplici cittadini per i quali il ricorso al credito rappresenta un onere difficile da sostenere, impedendo, di contro, lo sviluppo delle attività produttive e mortificando lo spirito di iniziativa.

(4-16475)

(28 settembre 1999)

RIGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che due recenti sentenze della Suprema Corte di cassazione, la n. 2374 emessa dalla prima sezione in data 16 marzo 1999 e la n. 3096 (terza sezione), hanno inequivocabilmente stabilito l'illegittimità della ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contabilizzati dalle banche sui finanziamenti (prestiti, scoperti, anticipi, sconti, eccetera), previste da usi e norme bancarie uniformi;

che le prime «norme uniformi bancarie» in tema di conto corrente, ossia 15 condizioni elaborate dall'Abi (Associazione di banche), adottate dal 1º gennaio 1952, prevedevano per la prima volta, in Italia e nel mondo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; le banche cioè, abusando della dipendenza economica dell'utenza, hanno così imposto condizioni vessatorie e patti leonini che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

che, in tale fattispecie, l'uso bancario richiamato è sempre stato preminente rispetto all'anatocismo (articolo 1283 del codice civile), ossia quella norma che vieta a chiunque di far produrre, da interessi scaduti, altri interessi che vanno ad aggiungersi al capitale, consentendo una lucrosa attività di ricapitalizzazione;

che scrive la Cassazione: la disparità di accettare la capitalizzazione trimestrale dei prestiti erogati dalle banche e l'annualizzazione degli interessi sui depositi non discende da una spontanea adesione; i clienti accettano tali condizioni non perchè «ritenute conformi a norme di diritto oggettivo», ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalla banca in conformità dell'associazione di categoria (ABI), condizioni insuscettibili di negoziazione individuale: se non accettate, si chiude l'accesso ai servizi bancari e ciò costituisce un «atteggiamento psicologico, ben lontano dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico»;

che le due ultime sentenze, che hanno definitivamente riconosciuto l'illegittimità delle banche nel ricapitalizzare gli interessi passivi ogni tre mesi, annullando le clausole vessatorie inserite nei contratti *standard* fatti sottoscrivere agli utenti, non sono però applicate dagli istituti di credito;

che l'associazione di consumatori Adusbef, elaborando i dati della Banca d'Italia, ha calcolato che dalla vessatoria prassi discendente dagli usi bancari, ossia trimestralizzare gli interessi passivi con la applicazione della commissione di massimo scoperto (0,50 per cento in media), le banche hanno lucrato nel 1998 oltre 5.000 miliardi dalle tasche dei prenditori di credito, spesso mettendo in ginocchio le piccole e medie attività produttive, ed ha stimato in oltre 100 mila miliardi l'indebito lucro realizzato dalle banche negli ultimi 10 anni;

si chiede di sapere:

per quale ragione le banche, leste ad applicare sentenze a loro favorevoli, non vogliono in alcun modo applicare le surrichiamate sen-

tenze di Cassazione, mettendo in atto una vera e propria pratica diffusa d'illegalità;

se sia vero che il sistema bancario goda di protezione ed impunità proveniente, in particolar modo, dalla Banca d'Italia;

se sia tollerabile che l'arretratezza e la illegalità del sistema bancario, possano creare notevole danno agli utenti, in particolar modo alle piccole e medie imprese, spesso strozzate dagli alti tassi di interesse e da pratiche anatocistiche;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per far ripristinare la legalità nei rapporti bancari, messi a dura prova da comportamenti illeciti disinvoltamente tollerati da Bankitalia.

(4-14999)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernente la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la questione dell'anatocismo bancario è stata oggetto di recenti pronunce della Corte di cassazione, le quali, innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, hanno ritenuto «nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacchè essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi».

In virtù delle citate pronunce e al fine di riequilibrare il rapporto fra banche e clienti, stabilendo misure equitative idonee a risolvere il contenzioso in corso, nel decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, è stata inserita una disposizione che integra l'articolo 120 del testo unico bancario.

In particolare, l'articolo 25, comma 25, prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisca «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».

La deliberazione in questione, emanata in data 9 febbraio 2000, ai sensi del citato articolo 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, ed ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 25, stabilisce quanto segue.

Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito delle banche e degli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi, secondo le modalità ed i criteri previsti.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Per quanto concerne il conto corrente, l'articolo 2 stabilisce che l'accredito e l'addebito degli interessi è effettuato sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le stesse modalità.

Inoltre, nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Per quanto attiene ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, all'articolo 3 è stabilito che nelle operazioni di finanziamento, per le quali è previsto il rimborso rateale, con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione, sui quali non è consentita però la capitalizzazione periodica.

Con riferimento alle operazioni di raccolta, gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

L'articolo 5 prevede, inoltre, che gli interessi scaduti possono produrre interessi, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Con riferimento alla «trasparenza contrattuale», i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera in questione, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso d'interesse applicato. Nei casi di capitalizzazione infrannuale, viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Per quanto concerne il regime transitorio, l'articolo 7 precisa che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera in questione devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella stessa entro il 30 giugno 2000, ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

In quest'ultimo caso, la clientela deve essere informata per iscritto.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(17 marzo 2000)

DI ORIO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il dottor Carmelo Giura, Presidente della Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, e il segretario della Comunità parco signor Edoardo Giandonato, secondo quanto risulta dagli organi di stampa del 20 ottobre 1999, sono stati protagonisti di un violento alterco che ha determinato la presentazione di denunce reciproche all'autorità giudiziaria;

che tale episodio era da porre in relazione al rifiuto, manifestato dal segretario signor Giandonato, al presidente, dottor Giura, di consegnare copia autentica del regolamento della Comunità del parco, sulla base di una presunta illegittimità dell'elezione del presidente, avvenuta il 13 settembre nell'assemblea della comunità del parco convocata, in via del tutto straordinaria, dal Ministro in indirizzo nella sua qualità di Ministro dell'ambiente;

considerato:

che tale episodio rappresenta solo l'ultima manifestazione di una situazione di oggettiva difficoltà e incomprensione tra Ente parco e Comunità del Parco, acuita dall'elezione del dottor Carmelo Giura a presidente della Comunità del parco, sulla cui legittimità e regolarità non può essere nutrito dubbio alcuno, come dimostra il fatto che l'assemblea del 13 settembre 1999 è stata presieduta dallo stesso Ministro dell'ambiente e si è svolta alla presenza di tre assessori regionali (Pezzopane, Hemanin, Di Lena), tre presidenti delle province interessate, 22 sindaci e sei presidenti delle comunità montane i cui territori sono ricompresi nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo;

che la legittimità dell'elezione del dottor Carmelo Giura a presidente della Comunità è inoltre dimostrata dal fatto che codesto Ministero in data 20 ottobre 1999 ha ratificato la nomina di due nuovi consiglieri dell'Ente parco nelle persone di Eustachio Gentile e Carlo Pittilio, anch'essi scelti nella suddetta riunione dell'assemblea della comunità del 13 settembre 1999;

che il dottor Carmelo Giura è stato democraticamente eletto e, in quanto legittimo rappresentante dei cittadini residenti nel Parco, deve poter esercitare le sue funzioni nel superiore interesse di tutta la comunità senza alcun ostacolo o intralcio burocratico;

che già in precedenza lo scrivente era intervenuto presso codesto Ministero e presso la Presidenza del Consiglio con lettere datate 1° giugno 1999 per denunciare il grave atteggiamento antidemocratico e di

chiusura nei confronti dei legittimi rappresentanti dei cittadini manifestato dai funzionari del Parco,

si chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda mettere in atto per fare definitiva chiarezza sulle questioni da cui origina l'episodio in premessa, che riguardano essenzialmente il rapporto tra Ente parco e amministrazioni locali e che, considerata la loro complessità, necessitano di opportuni approfondimenti in sede tecnica e politica. È inoltre necessario intraprendere ogni opportuna iniziativa per ristabilire un clima di serena collaborazione tra Ente Parco, comunità e amministratori locali nella ricerca delle soluzioni più adeguate e condivise per coniugare la protezione della natura con le esigenze della collettività.

(4-16886)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – L'interrogazione in oggetto riguarda il violento alterco avvenuto tra il dottor Carmelo Giura, presidente della Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, e il segretario della Comunità Parco signor Edoardo Giandonato, e riportato dagli organi di stampa del 20 ottobre 1999, nonchè problemi di compatibilità di cariche nell'ambito dell'Ente parco.

Per quanto riguarda il predetto episodio, l'amministrazione scrivente non può che deplorarlo, così come non può che rimanerne estranea, dovendosi ricercare l'intervento solutore nella competente sede giudiziaria. Circa la compatibilità tra la carica di presidente della Comunità e quella di componente del consiglio direttivo dell'Ente nella persona del dottor Carmelo Giura, si è del parere che non sussista incompatibilità.

Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, «è formato dal presidente del Parco e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10», che ne designa cinque, con voto limitato.

La legge n. 426 del 1998, con l'articolo 2, comma 24, ha riconosciuto che «rappresentante» della Comunità (ai fini della sua designazione a componente del consiglio direttivo) può anche essere un assessore o consigliere altrimenti detto; ha escluso che la provvista dei designati debba essere reperita tra i soli membri della Comunità del Parco.

Pertanto all'eventuale principio di carattere generale «della distinzione degli organi dello stesso ente aventi funzioni diverse», invocato dall'ente a supporto dell'applicazione dell'ulteriore principio dell'incompatibilità tra le cariche di cui si discute si oppone la stessa lettera della legge che esplicitamente prevede e consente (articolo 2, comma 24, citato) che uno dei membri della Comunità svolge anche la funzione di componente del consiglio direttivo, senza escludere, da tale duplice funzione, il solo presidente e vice presidente della Comunità.

Ad ogni buon conto, si ricorda che, in merito alla permanenza del dottor Carmelo Giura nella carica di componente del consiglio direttivo, è stato investito il Consiglio di Stato che ha chiesto, in via interlocutoria, copia del regolamento della Comunità del Parco.

Per quanto attiene la presunta incompatibilità del presidente della Comunità del Parco con i presunti atti e comportamenti nei confronti del dipendente dell'Ente parco Giandonato, si ritiene completamente inutile alcun commento in quanto il TAR dell'Aquila si è recentemente pronunciato per una sospensiva delle risultanze dell'Assemblea del 13 settembre 1999.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(7 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che, durante il secondo conflitto mondiale, gli avieri italiani del 28º Gruppo «Baltimore» erano stati assegnati a missioni speciali di avio-rifornimento alla Divisione «Garibaldi», nei Balcani, e alle truppe partigiane del Maresciallo Tito, zona Kolasin, in ottemperanza agli accordi stabiliti tra il Comando alleato e quello italiano; questi giovani avieri provenivano da ogni parte della Penisola e facevano parte dell'«Italian Air Force»;

che il 14 maggio 1944 in una di queste operazioni le nostre unità furono attaccate dalle preponderanti formazioni aeree dei Messerchmitt 109 «Gustav» e «Fritz» tedeschi nelle acque dell'Adriatico meridionale e nello scontro violentissimo che ne seguì cinque nostri aerei furono abbattuti;

che nell'episodio bellico persero la vita ben ventisei uomini di equipaggio, di cui venticinque furono decorati di medaglia di argento al valor militare «alla memoria» e solo il capitano comandante la squadriglia di medaglia d'oro; in quell'occasione, il comandante del campo, che comunque non aveva partecipato all'evento bellico della squadriglia, fu decorato dell'Ordine militare d'Italia;

che, in particolare, attribuire a questi «soldati», combattenti per la salvezza della patria e per essa morti a venti anni, oggi il massimo riconoscimento al valor militare li innalzerebbe, tra l'altro, quale fulgido e monito perenne per le future generazioni; in sostanza, si tratta di restituire loro quella dignità di uomini e di soldati che a loro fu negata, dopo la morte, con quella vergognosa discriminazione commessa all'epoca dai vertici militari,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre per far ottenere il riconoscimento della massima onorificenza ai venticinque avieri periti nel maggio 1944, tenuto conto che lo slancio di questi giovani avieri fu un tentativo altruistico di riscattare la dignità alle armi italiane

ed indirettamente dare un giusto posto di partecipazione fra le altre libere Nazioni.

(4-17598)

(19 dicembre 1999)

Risposta. – In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante si rappresenta che la vigente normativa che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare – regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423 – esclude (articolo 13, comma 2), la possibilità di ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella, a suo tempo, concessa.

Per quanto attiene, poi, alle ragioni che portarono ad assegnare al capitano Di Palma, comandante di squadriglia, la medaglia d'oro al valor militare, mentre al restante personale di volo partecipante alla stessa missione la concessione di quella d'argento, si ritiene che sia stata determinante, al riguardo, la testimonianza a suo tempo resa dal sergente pilota Arnaldo Risi, di cui è tuttora agli atti il relativo verbale.

Infatti, dal documento risulta che il capitano Di Palma, alla guida del velivolo in fiamme, dopo aver ordinato al suo equipaggio di lanciarsi con il paracadute, tentava di riportare in patria, a prezzo della propria vita, il velivolo danneggiato, nella consapevolezza che in quella particolare fase del conflitto la carenza di velivoli era quanto mai drammatica.

Per quanto attiene, infine, al comandante del campo, colonnello Giuseppe Sgarlata, si precisa che la decorazione all'Ordine militare d'Italia non fu concessa per lo specifico evento bellico, ma in commutazione della medaglia d'argento al valor militare, conferitagli con regio decreto 14 settembre 1941, e per l'opera di comando svolta nei difficili frangenti della guerra di liberazione.

Il Ministro della difesa
Matterella

(10 marzo 2000)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il Consorzio «Velia» per la bonifica del bacino dell'Alento, con sede a Salerno in corso Garibaldi 33, sta realizzando nei comuni di Stio, Monteforte Cilento e Cicerale una strada inerente il «ripristino viabilità e collegamento del bacino della diga Alento»;

che tale opera rientra nel perimetro del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in zona 1 e in area SIC (Sito d'interesse comunitario) individuato dalla regione Campania nell'ambito della direttiva «Habitat-Bioitaly» con codice IT8000100;

che il Consorzio «Velia» ha omesso di chiedere il nulla osta per la realizzazione della suddetta strada come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che il WWF Italia – sezione Cilento ha inoltrato esposto-denuncia in data 23 giugno 1997, protocollo n. 135/97, a tutti gli organi competenti;

che l'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano con protocollo n. 11325 del 25 agosto 1998 ha ordinato al Consorzio «Velia», nella persona del suo legale rappresentante, avvocato Franco Chirico, di sospendere i lavori in corso;

che i lavori a tutt'oggi non sono stati mai completamente sospesi, come previsto dalle misure di salvaguardia;

che l'ammontare del costo dell'opera (senza le bretelle di collegamento ai centri urbani interessati) è il seguente:

primo lotto diga-ponte Alento: importo base d'asta di lire 16.369.000.000 POP 1995-99, ditta esecutrice ATI ICAR Costruzioni generali spa - Milano Costruzioni srl di Napoli;

secondo lotto ponte Alento-Gorga (Stio): importo base d'asta di lire 6.941.096.000 PO Campania FESR 1995-99, ditta esecutrice Salinardi di Potenza,

si chiede di sapere:

quali urgentissimi provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per ovviare all'increscioso stato di cose venutosi a creare;

se non si ritenga opportuno predisporre un'indagine apposita da parte del Nucleo operativo ecologico al fine di accertare se nei fatti esposti sia configurabile il reato di cui all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991.

(4-13340)

(9 dicembre 1998)

Risposta. – L'interrogazione parlamentare verte sulle procedure autorizzative delle opere nei territori dell'attuale Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Un parere interlocutorio di massima favorevole, emesso dal Ministero dell'ambiente il 15 aprile 1994, è stato ritenuto dal Consorzio di bonifica dell'Alento, esecutore delle opere in oggetto, esaustivo di ogni ulteriore autorizzazione e adempimento, anche di competenza dell'Ente parco successivamente subentrato nella gestione.

Le opere in oggetto, che ricadono quasi esclusivamente in zona 2 del territorio del Parco nazionale, riguardano interventi di riammagliamento della viabilità (asse viario diga di Ponte Alento-bretella per Stio).

Il succitato parere del 15 aprile 1994 era stato fornito dal Ministero dell'ambiente, allora competente, in quanto vigevano le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale, previste dal decreto ministeriale del 5 agosto 1993. Tale autorizzazione di massima, comunque, rimaneva subordinata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e le eventuali prescrizioni degli enti ed autorità territorialmente preposti, così come disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1993.

Al fine di una rapida e completa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, il Consorzio richiese alla regione Campania il ricorso all'istituto dell'accordo di programma. Di conseguenza, in base alla normativa vigente, la regione Campania provvide ad invitare tutte le amministrazioni competenti, compreso il Ministero dell'ambiente, in apposita conferenza di servizi finalizzata all'approvazione dell'accordo di programma.

Il Ministero dell'ambiente non partecipò alla Conferenza di cui sopra, ma fece pervenire due note (11 marzo e 15 aprile 1994), nelle quali, con la prima si evidenziava la necessità che i lavori proposti fossero «realizzati in un quadro di maggior approfondimento complessivo degli aspetti naturalistici e paesaggistici» e che, comunque, l'eventuale autorizzazione dovesse rispettare il dettato dell'articolo 9 sopracitato, con la seconda si riteneva di poter esprimere parere favorevole di massima, sottolineando, però, che l'eventuale autorizzazione ai suddetti interventi era comunque subordinata a quanto disposto dal più volte ricordato articolo 9.

Pertanto l'accordo di programma formalmente concluso con decreto del presidente della giunta della regione Campania del 5 ottobre 1994 di fatto si è perfezionato solo limitatamente a quei provvedimenti autorizzativi delle amministrazioni che vi hanno partecipato ed espresso relativo parere ufficiale di conformità. Inoltre l'*iter*, di cui al richiamato articolo 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1993, non è stato più perfezionato da parte del Consorzio e pertanto, non essendosi concluso il conseguente provvedimento da parte del Ministero dell'ambiente, la già citata nota del 15 aprile 1994 ha rappresentato soltanto un parere favorevole di massima.

Successivamente al Ministero dell'ambiente è subentrato nella gestione del Parco l'Ente parco stesso, nel frattempo istituito (decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1996).

Le misure di salvaguardia, previste nell'allegato A del decreto istitutivo, stabiliscono che la realizzazione di opere, cui si considerino assimilabili quelle in oggetto, risultano comunque sottoposte a regime di autorizzazione da parte dell'Ente parco (articoli 6 e 7). L'articolo 8 delle stesse norme individua, inoltre, le modalità di richiesta di autorizzazione all'Ente parco, vincolandola alle preventive autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario che gli enti competenti avranno già in precedenza rilasciato in merito agli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte.

Per quanto sopra esposto l'*iter* amministrativo da parte del Consorzio non si può ritenere correttamente adempiuto e la sospensione dei lavori intimata dall'Ente parco ne è stata inevitabile conseguenza.

Pur tuttavia, per il rilevante interesse pubblico che le opere in questione rivestono ed in considerazione del fatto che con esse si va a ripristinare la situazione della viabilità preesistente alla realizzazione dell'invaso di Piano della Rocca, si rende opportuno individuare adegua-

te misure di mitigazione, atte ad attenuare l'impatto delle stesse opere, specialmente di quelle in zona I.

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

(6 marzo 2000)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che il 5 ottobre 1999 è stata rinvenuta una discarica abusiva di amianto sulla riva del fiume Sabato in località Favale, al confine fra i comuni avellinesi di Giffoni Valle Piana e di Serino;

considerato che nonostante la notizia sia stata divulgata dalla stampa locale, con relativo sopralluogo dei vigili urbani di Serino, a conferma dei fatti e del grave rischio di infiltrazioni nel terreno e contaminazione delle acque del fiume, ad oggi non si è provveduto ancora alla rimozione della discarica ed alla bonifica dei luoghi, con grave danno per il territorio, per le falde acquifere e per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti ed essenziali si intenda attuare per sollecitare una rimozione urgente di tali rifiuti speciali altamente nocivi;

se si intenda assumere tutte le dovute precauzioni per lo smaltimento e la rimozione.

(4-16889)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – In ordine alla denuncia di presenza di resti di un prefabbricato e di pannelli di *eternit*, nonchè altro materiale inquinante, in prossimità del fiume Sabato, località Capannulo, ricadente in territorio del comune di Giffoni Valle Piana, il sindaco di detto comune precisa che non trattasi di discarica abusiva di amianto, bensì di un abbandono spontaneo da parte di ignoti di un prefabbricato e della relativa copertura in pannelli di *eternit*.

Il comune di Giffoni Valle Piana si attivava per reperire una ditta specializzata nella bonifica dell'amianto.

La ditta Oliva Coperture, ricevuto l'incarico dal comune, avviava le pratiche per ottenere l'approvazione da parte dell'ASL competente per territorio dello specifico progetto di bonifica, subito dopo provvedeva in data 16 novembre 1999 alla rimozione di rifiuti costituiti da materiale da costruzione a base di amianto, al conferimento in discarica autorizzata e alla bonifica dell'area interessata a totale carico del comune di Giffoni Valle Piana.

Di tale avvenuta rimozione si aveva conferma con sopralluogo effettuato da operatori del locale comando di polizia municipale in data 17 novembre 1999.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

RIZZI. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che nel comune di Nova Milanese, in provincia di Milano, la piazza Marconi è ornata, da oltre quarant'anni, da 16 tigli, giudicati da esperti ambientalisti «in piena salute»;

che il comune di Nova Milanese ha deciso di tagliare i suddetti alberi senza specificare la data esatta, ma sicuramente dopo il 10 ottobre 1998 per far posto alla costruzione di una fontana;

che il concorso-progetto denominato «Idee per Nova» prevedeva il mantenimento delle piante;

che il progetto è stato completamente stravolto con l'eliminazione dei 16 tigli;

che il suddetto comune, il 18 ottobre 1997, inseriva nelle norme di attuazione del piano regolatore generale, l'articolo 6 che recita: «Le piante ad alto fusto esistenti in tutto il territorio comunale, come alberi isolati, disposti a filari o a gruppi, nonchè la vegetazione arbustiva ripariale, vanno conservati. Ne è pertanto vietato l'abbattimento, salvo, previa autorizzazione, per motivi di sicurezza o fitosanitari, prevedendo comunque la sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con altre essenze tipiche del luogo»;

che il 16 dicembre 1997 il Consiglio di Stato si è pronunciato sospendendo la delibera comunale che prevedeva l'abbattimento degli alberi;

che subito dopo il consiglio comunale ha modificato la norma inserendo la possibilità di abbattere gli alberi ad alto fusto nelle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche;

che un'iniziativa popolare, in poche ore, ha raccolto 1.400 firme su un documento, inviato al sindaco, che negava la possibilità di abbattere le piante in questione;

che tale atto rappresenterebbe una grande offesa nei confronti dell'ambiente e della popolazione, soprattutto per i bambini che sulla piazza e all'ombra di questi magnifici alberi hanno la possibilità di un sano divertimento;

che l'abbattimento delle piante costituirebbe, inoltre, un trauma psicologico per i giovani che non capirebbero al pari di noi,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di bloccare l'abbattimento dei tigli, anche in vista dell'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge, già approvato dal Senato all'unanimità, di valutazione di impatto

ambientale che disciplina con norme severe e puntuali il rispetto dell'ambiente.

(4-12681)

(7 ottobre 1998)

Risposta. – In risposta all'interrogazione del senatore Rizzi relativa all'abbattimento di 16 tigli nel comune di Nova Milanese per far posto alla costruzione di una fontana, si comunica che nel mese di dicembre 1998 personale del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri – sezione di Milano su richiesta del Ministro dell'ambiente, ha accertato quanto segue:

a) il consiglio comunale di Nova Milanese, con delibera n. 16 del 5 marzo 1993, approvava il bando di concorso «Idee, trasformazione e permanenze per le vie del centro», per la riqualificazione del centro cittadino, aperto ad architetti ed ingegneri della regione Lombardia con una sezione particolare per gli studenti iscritti al Politecnico di Milano;

b) nel mese di giugno 1994 si teneva un dibattito pubblico sugli esiti del concorso al fine di poter procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per la scelta di eventuali elaborati progettuali esecutivi;

c) l'amministrazione comunale nel mese di novembre 1994 deliberava di approvare il bando di concorso per la progettazione delle opere invitando esclusivamente architetti professionisti; nella fase successiva veniva deliberato di assegnare all'architetto Raffaele Selleri l'incarico per l'elaborazione del progetto di riqualificazione ambientale di piazza Marconi, via Roma e via Giussani del comune di Nova Milanese;

d) l'architetto Selleri, in data 1° dicembre 1997, trasmetteva il progetto preliminare dell'opera al comune di Nova Milanese, corredato da una relazione tecnica e da due elaborati grafici; l'amministrazione comunale procedeva all'inserimento del citato progetto nel programma triennale delle opere pubbliche, assegnando l'importo di 2 miliardi di lire;

e) avverso l'approvazione del progetto, la signora Lanfranca Brenzone, cittadina del luogo, presentava ricorso innanzi al TAR della Lombardia – sezione di Milano, per la parte relativa all'abbattimento delle piantumazioni esistenti (tigli) in piazza Marconi; il comune si presentava in giudizio evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza del contenuto del ricorso;

f) il TAR della Lombardia accoglieva l'istanza e rigettava il ricorso presentato dalla signora Brenzone la quale riccorreva innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal TAR della Lombardia; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 16 giugno 1998, accoglieva l'istanza presentata dalla ricorrente ritenendo il progetto in questione contrastante con la delibera del consiglio comunale n. 89 del 1997, che prevede:

la conservazione delle piante di alto fusto esistenti in tutto il territorio comunale (alberi isolati, disposti a filare o a gruppi, vegetazione arbustiva) vietandone, pertanto, l'abbattimento;

i progetti di riqualificazione ambientale e di lottizzazione edilizia che prevedono l'abbattimento di piantumazioni dovranno comprendere anche la sostituzione delle stesse con tipologie vegetative analoghe;

g) nel mese di luglio 1998, l'architetto Selleri presentava un nuovo progetto preliminare che includeva altre due zone cittadine; l'amministrazione comunale, intanto, aveva provveduto ad integrare il Piano regolatore generale con una nuova delibera che consentiva l'abbattimento di alberi di alto fusto in quelle zone destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

h) in data 30 luglio 1998 consiglio comunale approvava il progetto preliminare di cui innanzi disponendo il corrispettivo di spesa di 2 miliardi e 400 milioni di lire; con determinazione del 28 dicembre 1998 veniva approvato il verbale di gara per l'assegnazione dell'appalto per la realizzazione delle opere, con inizio dal mese di gennaio 1999.

In data 28 dicembre 1998 personale del Nucleo operativo ecologico – sezione di Milano ha effettuato un sopralluogo in piazza Marconi del comune di Nova Milanese.

Nella circostanza veniva accertata l'esistenza di una aiuola, di forma circolare, situata al centro della piazza, all'interno della quale sono radicati complessivamente 16 tigli, disposti lungo tutta la circonferenza.

Non risulta, dall'esame del progetto, che l'abbattimento dei tigli in piazza Marconi sia motivato dal fatto che al loro posto dovrà essere realizzata una fontana. Le opere, infatti, prevedono, oltre al taglio delle piante in questione, anche la loro sostituzione con nuovi alberi di alto fusto del tipo «Acer Platanoides» e «pioppi cipressini».

Non si conoscono le ragioni di tale sostituzione nè risulta alcuna diretta possibilità di intervento del Ministro dell'ambiente in questa vicenda che è di esclusiva competenza del comune, che è stato pertanto informato dell'ispezione del Nucleo operativo ecologico e dell'interessamento del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994 si conferivano i poteri straorinari per l'emergenza rifiuti in Campania al prefetto di Napoli;

che con ordinanza del prefetto Improta del 22 novembre 1994 si autorizzava il progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti so-

lidi urbani a Difesa Grande di Ariano Irpino, la cui gestione veniva affidata all'ASI-DEV srl;

che il TAR Campania con sentenza n. 436 depositata il 14 settembre 1996 annullava l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994 e l'ordinanza del prefetto Improta del 22 novembre 1994, in quanto la discarica era stata autorizzata senza l'intesa con la regione Campania, con le autonomie locali interessate e con il Ministro dell'ambiente;

che il TAR assorbiva altri motivi di doglianza presenti nel ricorso, quali il mancato rispetto del vincolo idrogeologico e archeologico;

che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 1996 n. 2470 venivano momentaneamente conferiti i poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza rifiuti;

che il prefetto di Napoli con atto del 31 ottobre 1996 protocollo n. P25984/DI9 confermava i contenuti dell'ordinanza del 22 novembre 1994 (annullata dal TAR Campania) e disponeva l'aautorizzazione all'esercizio della vasca secondaria della discarica di rifiuti solidi urbani di Difesa Grande per 10 giorni affidandone la gestione, nuovamente, all'ASI-DEV;

si chiede di sapere:

se sia nei poteri del profetto di Napoli rilegittimare l'ordinanza del 22 novembre 1994 annullata dal TAR Campania;

se il prefetto Catalani avesse potuto riconfermare la convenzione con l'ASI-DEV e il Prefetto di Napoli del 5 dicembre 1994 stipulata a seguito dell'autorizzazione del 22 novembre 1994;

se il prefetto Catalani non fosse obbligato, per i poteri conferiti, ad autorizzare *ex novo* l'impianto di smaltimento d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dei beni culturali, con la regione Campania, con le autonomie locali interessati, tenendo, altresì, conto che la discarica di Difesa Grande nasce in una zona con vincolo idrogeologico e archeologico e come tale non meritevole di alcuna autorizzazione;

se il prefetto Catalani, conoscendo i vincoli prima citati e sapendo che una discarica non può essere affidata in gestione ad una società privata, fosse obbligato a ordinare la bonifica della discarica, il ripristino dello stato dei luoghi oltre ad accertare i motivi per i quali il suo predecessore, prefetto Improta, affidò all'ASI-DEV la gestione della discarica;

se il prefetto Catalani non ritenga di dover rispettare l'ordinanza del sindaco di Ariano Irpino n. 110195 nella parte, mai impugnata, che bloccava i lavori di realizzazione della seconda vasca di 252.000 metri cubi e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;

se lo stesso prefetto Catalani non ritenga di dover chiedere all'ASI-DEV i motivi per i quali, pur in presenza dell'ordinanza sindacale

prima citata, ha realizzato la seconda vasca, violando palesemente quanto disposto con la sopraccitata ordinanza sindacale n. 110195.

(4-02740)

(5 novembre 1996)

Risposta. – In ordine alla discarica di rifiuti solidi urbani in località Difesa Grande del comune di Ariano Irpino, come comunicato dal prefetto di Napoli, è stata espressamente prevista nel piano emergenza rifiuti della regione Campania, di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, approvato con deliberazione di giunta regionale e del consiglio regionale.

L'approvazione del progetto e dell'esecuzione dell'impianto è stata disposta dal commissario delegato – in virtù dei poteri conferitigli – con ordinanza n. P00819/DIS del 22 novembre 1994.

Con ulteriore provvedimento n.P16892 del 17 novembre 1995 è stato autorizzato – previa intesa con il Ministero dell'ambiente – l'esercizio della vasca secondaria di detta discarica, attrezzata al fine di consentire un primo immediato utilizzo dell'impianto a servizio di quasi tutti i comuni della provincia di Avellino, in attesa dell'ultimazione dei lavori di costruzione dell'invaso principale. Il TAR della Campania, a seguito di ricorso presentato da alcuni proprietari di terreni in comune di Ariano Irpino, ha annullato l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 1994 – non essendo prevista l'intesa del prefetto delegato con la regione per l'attivazione degli interventi atti a fronteggiare la situazione di emergenza dei rifiuti solidi urbani in ambito regionale – ed ha, per tale motivazione, contestualmente annullato la già citata ordinanza n. P00819/DIS del 22 novembre 1994 di approvazione del progetto della discarica.

A seguito della predetta sentenza, il sindaco di Ariano Irpino ha disposto, con ordinanza n. 73 del 18 settembre 1996, l'interruzione dell'utilizzo della discarica dal 30 settembre 1996.

Con la chiusura del predetto impianto il presidente della giunta regionale della Campania, per fronteggiare la grave situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti urbani determinatasi sull'intero territorio della provincia di Avellino – servita dalla sola discarica di Difesa Grande – con ordinanza n. 588 del 2 ottobre 1996 ha autorizzato i comuni che già conferivano i propri rifiuti nella discarica in parola a smaltirvi nuovamente gli stessi fino alla data del 20 ottobre 1996.

L'ordinanza succitata è stata emanata dal presidente della giunta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per i gravi motivi di igiene e sicurezza pubblica sopra evidenziati.

Essendo poi successivamente intervenuta l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1996 – recante ulteriore integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze emanate per fronteggiare la situazione di emergenza rifiuti nella regione – ed essendo venute meno,

per le disposizioni nella stessa previste, le ragioni per le quali dichiaratamente il TAR della Campania aveva annullato il provvedimento di approvazione del progetto della discarica in questione, è stato dal prefetto di Napoli autorizzato – con decreto n.P25984/DIS in data 31 ottobre 1996 – il prosieguo dell'invaso secondario fino al 10 novembre 1996, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione.

Con decreto n. P26082 in data 07 novembre 1996 è stato autorizzato l'esercizio della vasca principale della discarica a seguito di collaudo della stessa.

Comunque è stata data ampia risposta all'interrogazione dello scrivente 4-18512 sullo stesso argomento.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(7 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Ariano Irpino con ordinanza dell'8 gennaio 1989 sequestrava la discarica di rifiuti solidi urbani di Difesa Grande di Ariano Irpino, successivamente dissequestrata;

considerato che i consulenti della procura della Repubblica di Ariano Irpino hanno accertato che la discarica realizzata dall'ASI-DEU ha una volumetria di 686.000 metricubi, mentre la volumetria autorizzata dal prefetto di Napoli in data 2 novembre 1996 è di 405.000 metricubi;

tenuto conto che un invaso di detta discarica di 48.000 metricubi è esaurito da circa due anni e che finora non si è provveduto alla sua bonifica, permettendo la violazione dell'articolo 17 del decreto legislativo del 22 gennaio 1997;

accertato che, allo stato, la discarica non ha un progetto di bonifica e messa in sicurezza, così come affermato dall'ASL AV1 di Ariano Irpino nella nota del 16 maggio 1999, protocollo n. 15935;

constatato che la stessa ASL AV1, pur ammettendo che «qualora non si provvedesse, in tempi brevi, alla bonifica e messa in sicurezza dell'area riguardante la prima vasca e successivamente l'intero impianto, i danni che da essi ne deriverebbero sarebbero di una gravità enorme per la salute pubblica e per l'ambiente», permette che la discarica continui ad essere adoperata, pur mancando di un progetto di bonifica, pur essendo stati realizzati abusivamente ben 281.000 metricubi d'invaso mai autorizzati e pur avendo accertato che da due anni l'invaso di 48.000 metricubi non è bonificato,

si chiede di sapere:

se l'operato dell'ASL AV1 sia conforme ai suoi compiti istituzionali in materia di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente

e se sia stato fatto rispettare quanto prescritto dall'articolo 17 del decreto legislativo del 22 gennaio 1997;

se l'operato dell'ASL AV1, che nei fatti sta legittimando l'utilizzo di una discarica realizzata difformemente dal progetto approvato dal prefetto di Napoli in data 5 dicembre 1994 e 2 novembre 1996, priva di qualsiasi progetto di bonifica e con un invaso esaurito da due anni e mai bonificato, non sia da ritenere finalizzato a favorire gli interessi dell'ASI-DEU.

(4-15322)

(25 maggio 1999)

Risposta. – L'interrogazione riguarda la discarica di Difesa Grande.

Quanto all'idoneità del sito della discarica in parola, essa ha trovato ampio e documentato riscontro nell'attività di studio svolta per acquisire le necessarie conoscenze sulle caratteristiche idrogeologiche dell'area interessata e, in particolare, nelle positive risultanze emerse dalle indagini e dai sondaggi geognostici, nonché dalle verifiche effettuate dal Servizio geologico nazionale.

L'approvazione, pertanto, del progetto predisposto dalla società concessionaria per la realizzazione della discarica in questione è avvenuta solo dopo lo svolgimento di specifici adempimenti tecnico-procedurali, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Inoltre specifiche prescrizioni tecniche in ordine alla gestione dell'impianto sono state previste nel provvedimento di approvazione del progetto e nell'atto di convenzione con la società ASI-DEV-Ecologia per l'affidamento in concessione, stipulato in data 5 dicembre 1994. Il rispetto delle modalità attinenti alla conduzione dell'impianto di smaltimento ha trovato riscontro nelle operazioni di monitoraggio e di controllo effettuate dall'amministrazione provinciale, dall'azienda sanitaria locale, dalla struttura commissariale per la provincia di Avellino e dal gruppo tecnico di diagnostica.

Gli esiti dei controlli effettuati hanno evidenziato che vengono regolarmente effettuati la copertura dei rifiuti, lo smaltimento del percolato e la captazione del biogas.

Per quanto concerne le analisi effettuate sui campioni prelevati dai pozzi spia della discarica, non sono risultate situazioni di pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.

In ordine alla complessiva situazione ed alle cause che hanno protratto ed aggravato la situazione di emergenza nell'ambito della provincia di Avellino, va sottolineato che all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza (11 febbraio 1994), nella provincia erano in esercizio due sole piccole discariche comunali (Contrada e Villanova del Battista) per cui la quasi totalità dei comuni conferiva i rifiuti in discariche delle province di Napoli e Caserta.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario di Governo nella regione Campania e, successivamente, il prefetto di Napoli furono delegati ad attivare, anche con l'attribuzione di poteri straordinari, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a determinare nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, assicurando la collocazione di tutti i rifiuti prodotti nel territorio regionale.

In relazione alle difficoltà incontrate dalla regione nel porre in essere iniziative correlate alle esigenze temporali imposte dallo stato di emergenza, il Governo effettuò in data 2 maggio 1997 un secondo commissariamento nominando il presidente della regione commissario delegato per la redazione e l'attuazione di un piano di interventi idoneo ad assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi.

Con la stessa ordinanza venne confermata al prefetto di Napoli la delega a realizzare ed attivare le discariche per far fronte allo stato di emergenza «limitatamente ai rifiuti urbani ed ai rifiuti assimilabili agli urbani».

Con successiva ordinanza del 31 marzo 1998 fu disposto che entro il 31 dicembre 1998 il commissario delegato – presidente della regione Campania avrebbe dovuto porre in esercizio gli impianti definitivi per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

Con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 1999 lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2000 e con successiva ordinanza 21 dicembre 1999 il prefetto di Napoli delegato è, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'articolo 3 a procedere «...mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio anche oltre i limiti assentiti...» in un quadro di adempimenti miranti a ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo e a «realizzare impianti di trattamento dei rifiuti per ricavarne combustibile».

Il progetto di gestione commissariale parallela da parte del prefetto di Napoli e del presidente della regione ha la finalità di:

superare il grave momento iniziale di crisi sollevando le collettività da possibili gravi problemi igienico-sanitari;

attuare, anche con provvedimenti di natura coatta, il delicato passaggio della gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani dai soggetti privati a quelli pubblici, in conformità alle previsioni della legge regionale n. 10 del 1993;

sancire il principio che i rifiuti si smaltiscono nell'ambito del territorio provinciale in cui si producono;

garantire la possibilità di smaltire in discarica solo per un periodo sufficiente a consentire la realizzazione degli impianti definitivi così come previsti dal piano.

Il ricorso agli strumenti di gestione straordinaria fin qui descritti evidenzia la drammatica situazione nella quale versa il settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

Solo in questa regione, infatti, si producono oltre due milioni e cinquecentomila tonnellate annue di rifiuti solidi urbani che finiscono per oltre il 90 per cento nelle nove discariche attualmente in esercizio e che, tra l'altro, esauriranno a breve la loro residua capacità.

È evidente, però, che la straordinarietà degli interventi resta tale solo se finalizzata al ripristino di condizioni che consentano una gestione ordinaria e ordinata di tutto il settore.

Con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, il Governo ha inteso fornire tutti gli strumenti possibili anche per la soluzione di tali situazioni di emergenza, fissando obiettivi di recupero, di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine del passaggio dal sistema delle discariche al sistema di ciclo integrato di gestione dei rifiuti con la redazione dei piani regionali.

Il commissario delegato della regione Campania ha approvato, il 9 giugno 1997, con i poteri straordinari che gli sono conferiti, l'adeguamento del piano preesistente.

Il Servizio competente del Ministero dell'ambiente, come peraltro è suo compito, ha espresso la propria intesa riguardo ad ogni attività posta in essere dal prefetto di Napoli delegato (individuazione dell'impianto, esistente già nel piano di smaltimento dei rifiuti della regione Campania quale unica discarica dove collocare tutti i rifiuti raccolti nell'intero territorio provinciale, avvio alla realizzazione, modalità di funzionamento, proroghe all'esercizio) che, a sua volta, confortato da un gruppo di tecnici costituito da esperti dell'Istituto superiore di sanità, del Servizio geologico nazionale, del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, ha svolto attività di controllo e monitoraggio della discarica Difesa Grande.

Tra gli impianti definitivi individuati nel suddetto piano è prevista, tra l'altro, la costruzione di una stazione di trasferimento, compattazione e valorizzazione dei rifiuti, localizzata in zona ASI Valle Ufita, in comune di Flumeri (Avellino), che contribuirà a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel bacino di utenza del consorzio AV2.

Nella discarica Difesa Grande il 27 maggio 1998 si è verificata una fuoriuscita di percolato da una delle due vasche; si notava che lungo la strada di accesso alla SMAE in contrada Difesa Grande all'interno della cunetta che costeggia la discarica di rifiuti solidi urbani defluiva del liquido nerastro e nauseabondo che successivamente analizzato dal laboratorio di igiene e profilassi di Avellino veniva identificato quale percolato. Seguendo le tracce del succitato liquido si notava che lo stesso scorreva nel torrente Lavella affluente del fiume Cervaro.

Da ulteriori analisi presso il fiume Cervaro si evidenziava un forte inquinamento chimico-fisico nonchè batteriologico.

I predetti inconvenienti sono stati rimossi. Il dipartimento di prevenzione dell'ASL AV1 di Ariano Irpino assicura una costante vigilanza al fine di scongiurare ipotetici pericoli per la salute dell'uomo e degli animali nonché di prevenire inquinamenti del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere superficiali e profonde.

A seguito di ciò la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ariano Irpino ha disposto il sequestro dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dopo verifiche da parte dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico ne ha disposto, dopo due giorni dal precedente provvedimento, il dissequestro, mantenendo il vincolo cautelare alla sola vasca esaurita.

Il sindaco del comune di Ariano Irpino, per la parte di propria competenza, ha ordinato l'immediata interruzione del conferimento dei rifiuti in via cautelare e fino alla dimostrazione dell'inesistenza di pericoli ed al soggetto gestore di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutti quegli inconvenienti che avevano causato la fuoriuscita del percolato.

A seguito della comunicazione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto, il presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino ed il prefetto di Napoli delegato hanno invitato il sindaco a sospendere l'ordinanza emessa, tenuto conto che la seconda vasca non risultava interessata dagli inconvenienti connessi allo smaltimento dei rifiuti.

Il prefetto di Avellino ha quindi emesso per motivi di ordine pubblico ed igienico-sanitari un provvedimento che autorizza il conferimento dei rifiuti nella vasca in esercizio nell'impianto in parola a tutti i comuni dell'Avellinese a suo tempo autorizzati.

L'ulteriore richiesta d'intesa del Ministero dell'ambiente da parte del prefetto di Napoli delegato per la proroga dell'utilizzo della discarica Difesa Grande fino al 31 luglio 2000 è stata subordinata dal Ministero stesso all'adozione di misure di riduzione a monte dei quantitativi dei rifiuti da confluire in discarica e del miglioramento della loro «qualità», nonchè alla reale accelerazione della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione del CDR, che sostituirà la discarica. Tali prescrizioni sono contenute negli articoli 2 e 4 della surrichiamata ordinanza 21 dicembre 1999.

Inoltre, è stata richiesta dal Ministero dell'ambiente la garanzia di una radicale riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica oltre l'adozione di ogni misura per il ripristino ambientale e la gestione *post mortem* della discarica.

Il 2 febbraio 2000 è stata espressa l'intesa dal Ministero dell'ambiente relativamente all'ordinanza del prefetto delegato del 21 gennaio 2000 in quanto in essa sono state puntualmente riportate le prescrizioni richieste dal Ministero.

Il sindaco di Ariano Irpino, con ordinanza del 27 gennaio 2000, ha disposto la chiusura della discarica Difesa Grande dal 28 gennaio 2000 fino a quando non si realizzino determinate condizioni: la raccolta diffe-

renziata, la certificata idoneità della discarica con riguardo agli effetti dell'abbancamento in sopraelevazione dei rifiuti, la garanzia della gestione *post mortem* della discarica e il rispetto degli impegni assunti a livello istituzionale.

Il prefetto delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di impugnare il provvedimento sindacale davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Si ritiene che ancor più in situazioni di emergenza e nel caso particolare dell'utilizzo della discarica Difesa Grande le linee direttrici del decreto legislativo n. 22 del 1997 debbano essere puntualmente osservate, primi fra tutti gli obblighi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la realizzazione di impianti per recuperare tutto il combustibile dai rifiuti residuali rispetto alla raccolta differenziata con i conseguenti divieti di conferimento in discarica di rifiuti opportunamente recuperabili, prevedendo pertanto l'utilizzo della discarica per limitate tipologie di rifiuti così come peraltro chiaramente individuato dal legislatore.

In tal senso ha operato il prefetto delegato che dovrà adottare misure limitative relative al conferimento in discarica, vietando il conferimento stesso a qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari della sostanza organica, dei rifiuti assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, richiedendo ai comuni atti concreti e vincolanti affinché i produttori dei rifiuti operino il conferimento separato, stimolando il commissario presidente della regione a sviluppare un grande sforzo per realizzare effettivamente la raccolta differenziata e per attivare l'impianto di produzione del combustibile.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è in corso l'ampliamento delle servitù militari nelle aree attigue al deposito munizioni fuori base dell'aeroporto di Ghedi (Brescia) site nel medesimo comune e in quello di Castenedolo;

che le amministrazioni locali, i comitati, le associazioni ed i movimenti politici della zona hanno espresso il proprio dissenso all'imposizione di nuove servitù militari motivandolo con la necessità di tutelare l'ambiente, già compromesso ed a rischio per la presenza di industrie di esplosivi, ed il diritto al lavoro di coloro che in questo territorio gestiscono le aziende agricole;

che i territori interessati alle nuove servitù militari sarebbero irreparabilmente compromessi in quanto nella zona è previsto il passaggio della linea dell'alta velocità e del tracciato della strada provinciale n. 19; lo spostamento dei suddetti tracciati occuperebbe una zona già soggetta a vincolo ambientale danneggiando attività agricole, produttive e residenziali circostanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno mantenere le attuali servitù connesse all'aerobase e quindi non ampliarle;

se non reputi ormai maturi i tempi per avviare una seria riconversione delle strutture militari, attualmente concepite come strutture di guerra, in strutture di protezione internazionale a cui partecipino, oltre ai militari, anche organizzazioni non governative, il volontariato, i caschi bianchi, con l'obiettivo di creare le premesse per la realizzazione di una difesa non violenta.

(4-18257)

(22 febbraio 2000)

Risposta. – Allo scopo di favorire una corretta valutazione della problematica posta con l'interrogazione, si evidenzia che, nell'ambito del programma di adeguamento dei depositi di munizioni del Nord Italia, la completa valorizzazione delle potenzialità del deposito di Ghedi ha reso necessario, a fronte delle esigenze operative del 6° Stormo, l'ampliamento delle servitù militari su alcune aree confinanti con la base.

Detto ampliamento, di modesta portata, comporta limitazioni rigorose, in conformità con quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, soltanto nella fascia di 100 metri a ridosso del deposito stesso. Per la restante superficie, i vincoli, fino a circa 500 metri, sono esclusivamente finalizzati ad impedire il proliferare di nuovi insediamenti, mentre non ostacolano l'esercizio delle attività lavorative dei proprietari dei fondi interessati.

Questa soluzione, più restrittiva e contenuta di quella originariamente ipotizzata, che prevedeva l'estensione delle servitù di circa 1.000 metri dai siti militari, è stata realizzata proprio al fine di limitare al massimo i vincoli derivanti dalle servitù militari suddette, accettando di contenere al limite massimo consentito gli spazi necessari per l'immagazzinamento dei materiale dell'Aeronautica militare. Ciò permette, tra l'altro, anche il mantenimento del tracciato ed il previsto ampliamento della strada provinciale n. 19 che si snoda nelle immediate vicinanze della base.

Tale soluzione, peraltro, è stata discussa nella riunione dei Comitato misto paritetico (Comipar) per la regione Lombardia del 19 febbraio 1997 (la cui composizione prevede cinque rappresentanti del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero delle finanze e sette rappresentanti della regione) ed è stata approvata a maggioranza con un solo voto contrario.

In questi casi, quando cioè non venga raggiunta l'unanimità dei consensi, l'attuale normativa (legge n. 898 del 1976 e successive modifiche) prevede una particolare procedura di ricorso al Ministro della difesa per la decisione definitiva. Nel caso specifico, la procedura è stata attivata ed è attualmente ancora in corso. A completamento, si rappre-

senta che in un primo tempo era stata considerata anche l'ipotesi di utilizzare il vicino aeroporto militare di Montichiari, quale sede alternativa per lo stoccaggio del munizionamento previsto per la base di Ghedi. Detto aeroporto, però, è stato reso disponibile per l'Aviazione civile che sin dallo scorso anno vi sta svolgendo la propria attività di volo.

Pertanto, l'ampliamento dell'area del deposito munizioni di Ghedi si è reso inevitabile anche se si è agito contenendo al massimo i vincoli onde evitare disagi per le attività civili svolte nelle aree circostanti.

Per quanto attiene la riconversione di strutture militari, si fa presente che la Difesa proprio nell'area in esame ha realizzato programmi a favore delle esigenze delle realtà locali, tra i quali rientra quello citato dell'apertura al traffico civile dell'aeroporto di Montichiari, di elevata valenza pubblica.

Di conseguenza, l'Aeronautica militare ha provveduto a rilocalizzare in altra sede tutte le funzioni operative, logistiche e tecniche in precedenza svolte presso la struttura di Montichiari, in risposta ed in sintonia con le aspettative delle autorità politiche locali e delle realtà economiche e produttive, quali la camera di commercio, le associazioni di cittadini, la società di gestione aeroportuale.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(10 marzo 2000)

RUSSO SPENA, SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministro della difesa onorevole Beniamino Andreatta è in missione ufficiale in Malesia ed Indonesia; lo accompagnano il presidente dell'Alenia Pierfrancesco Guargualin e quello della Finmeccanica Fabiano Fabiani;

che il viaggio sembra una vera e propria sponsorizzazione del *made in Italy* della nostra industria bellica, la quale ha in programma, durante il soggiorno del Ministro, diverse dimostrazioni dei suoi sistemi d'arma;

che la legge sul commercio delle armi vieta la vendita di questo tipo di «prodotti» ai paesi che violino i diritti umani;

che l'Indonesia è tra i principali paesi nella «lista nera» di Amnesty International per i suoi arresti di massa arbitrari di oppositori e di sindacalisti, per l'uso della tortura e della repressione militare e poliziesca;

che le truppe di Giakarta occupano dal dicembre 1975 la parte orientale dell'isola di Timor, dove in oltre 20 anni di repressione sanguinosa hanno ucciso i due terzi della popolazione;

che diverse risoluzioni del Parlamento europeo impegnano i governi dell'Unione ad assumere una posizione critica e di condanna dell'occupazione militare di Timor Est, vincolando i rapporti con Giakarta

ad un cambio di atteggiamento nei confronti di questa delicata questione;

che nel 1993 la Commissione dei diritti umani dell'Onu ha condannato questo paese per le violazioni delle libertà fondamentali;

che appare, a giudizio degli interroganti, inopportuno e non conforme al ruolo ricoperto dall'onorevole Andreatta il fatto che un Ministro si trasformi in una sorta di «piazzista di armi», sia pure di fabbricazione italiana,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile con l'articolo 1 della legge sul commercio delle armi n. 185 del 1990 la vendita di armi italiane al regime indonesiano;

se non reputi che la condanna della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1993 debba essere tenuta nella massima considerazione non essendo stata rimessa in discussione o revocata da altri atti successivi della Commissione stessa;

se non reputi necessario, per evitare commistioni o strumentalizzazioni avvenute in passato, attenersi ad un codice di comportamento che tenga distinti gli affari dell'industria bellica italiana dalle relazioni internazionali delle nostre Forze armate e del Ministero della difesa stesso;

se non ritenga, considerato che le armi non sono una merce come le altre, di evitare per il futuro che nelle delegazioni ufficiali che accompagnano il Ministro della difesa all'estero siano presenti i rappresentanti dell'industria bellica nazionale.

(4-18256)

(22 febbraio 2000)

Risposta. – Con riferimento ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti si rappresenta preliminarmente che la Difesa, in linea con la posizione complessiva del Govemo, tiene nella massima considerazione le determinazioni della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Ciò premesso, nell'ambito delle relazioni internazionali proprie della politica di sicurezza del nostro paese, si pongono anche i programmi di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa con paesi nei confronti dei quali non esistano motivi ostativi.

Richiamando come, in materia, il nostro paese sia tra i più rigorosi nella propria politica di esportazione nel quadro di quelli con elevata capacità produttiva di settore, e come risalga al Ministero degli affari esteri la competenza circa l'individuazione dei paesi stranieri verso i quali sussistono restrizioni totali o limitazioni al commercio di materiali di armamento, si osserva come all'epoca non sussistevano limitazioni nei confronti dell'Indonesia.

D'altra parte, l'importanza di programmi cooperativi e di accordi commerciali nel settore della difesa, stanti l'incremento dei costi di svi-

luppo e la mancanza di sufficienti dimensioni per le economie di scala in ambito nazionale, è imposta dalla esigenza di allargare al contesto internazionale le capacità tecnologiche, industriali e produttive disponibili.

In ultimo, si sottolinea che i rappresentanti dell'industria, cui si fa riferimento nell'interrogazione, non facevano parte della delegazione ufficiale a seguito del Ministro della difesa, ma erano presenti in Indonesia in occasione della sosta in quel paese della nave «Durand de la Penne» per la presentazione delle attività produttive e delle potenzialità tecnologiche delle aziende.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(10 marzo 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che il consiglio comunale di Caponago (Milano) ha adotatto, con deliberazione n. 10 del 28 febbraio 1997, il piano di lottizzazione delle aree ubicate in via Verdi denominato «Verdi»;

che le aree sulle quali si intende collocare il nuovo intervento edilizio si trovano a ridosso del torrente Molgora ed entro la fascia di rispetto di metri 150 dal torrente stesso, in deroga alla «legge Galasso»;

che entro il raggio di 200 metri dalle aree soggette al piano di lottizzazione si trovano pozzi per l'emungimento di acqua destinata al consumo potabile, in particolare per gli abitanti del comune di Caponago;

che con deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 53703 del 26 giugno 1985 e n. 35985 del 13 settembre 1988 è stato riconosciuto il parco del Molgora di interesse sovracomunale, nei comuni di Vimercate, Burago Molgora, Agrate Brianza, Usmate Velate, Caponago, Carnate;

che con decreto del presidente della giunta regionale del 18 aprile 1989, n. 7730, sono state individuate le modalità di pianificazione e gestione del parco;

che il riconoscimento del parco sovracomunale ha comportato per i comuni, riunitisi in consorzio, una serie di impegni volti ad assicurare tutela ai territori ricompresi nel parco medesimo, vietando tra l'altro la costituzione di nuove zone edificabili;

che la lottizzazione, occupando le ultime aree residue prospicienti il torrente Molgora, impedisce, in caso di innalzamento del livello del torrente, il regolare deflusso delle acque, con il prevedibile esito di aumentare la loro velocità e forza di erosione;

considerato:

che quasi tutte le aree prospicienti entrambe le sponde del torrente Molgora sono state oggetto di interventi di nuova edificazione;

che gli interventi di nuova edificazione hanno tra l'altro eliminato un bosco di notevole interesse ambientale per fare posto ad alcune case, sempre in prossimità del torrente Molgora,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire, anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, riguardante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, per evitare che il citato piano di lottizzazione determini maggiori pericoli per le persone, le case ed il patrimonio ambientale.

(4-12960)

(4 novembre 1998)

Risposta. – L'interrogazione chiama in causa competenze degli enti locali. Il sindaco del comune di Caponago in provincia di Milano, ingegner A. Pierluigi Chiesa, con nota inviata al Ministero dell'ambiente informa che:

il piano di lottizzazione, con parere favorevole dell'ASL e della commmissione edilizia, è stato adottato dal consiglio comunale e approvato, ai sensi della legge regionale n. 14 del 12 marzo 1984, dalla giunta regionale con delibera n. 31957 del 24 ottobre 1997;

le aree del piano di lottizzazione sono ubicate all'interno del limite dei 150 metri di rispetto del torrente Molgora e comprese nel piano pluriennale di attuazione approvato dal consiglio comunale in data 26 marzo 1993 con durata quinquennale;

le aree riguardanti il piano di lottizzazione sono parzialmente comprese nella zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988; l'amministrazione comunale ha affidato allo studio Idrogeotecnico del dottor Ghezzi di Milano lo studio geologico-tecnico del territorio comunale; sono stati approfonditi gli aspetti geologici, idrogeologici e geologici-tecnici ritenuti più sensibili all'impatto con l'antropizzazione in corso e ad interventi futuri: lo stato qualitativo delle acque di falda, le caratteristiche litologiche e di permeabilità dei depositi di copertura, l'ubicazione dei centri di rischio come possibili fonti di inquinamento e le opere di mitigazione degli impatti antropici ai fini della redazione della carta della vulnerabilità intrinseca. La stesura degli elaborati cartografici e delle note illustrative ha seguito lo schema della delibera della giunta regionale che individua i criteri relativi alla componente geologica nella redazione dei piani comunali. Il suddetto studio è stato completato il 18 ottobre 1994 ed è stato protocollato con il n. 8289 e pertanto antecedente all'approvazione del piano di lottizzazione. Lo studio prevede, tra l'altro, una superficie di vulnerabilità molto inferiore al limite dei 200 metri prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e non comprende le aree oggetto di piano di lottizzazione, ed è in fase di richiesta la deroga regionale per la ridelimitazione delle zone di rispetto. Inoltre, sia l'istruttoria, che l'approvazione del piano di lottizzazione ha previsto la fase più critica ed ha imposto ai lottizzanti le ne-

cessarie precauzioni onde evitare inquinamento delle falde (fognature con tubi in PEAD a tenuta stagna, pozzetti di raccolta acque monolitici, fosse biologiche in vetroresina, divieto assoluto di disperdere acque bianche e nere nel sottosuolo mediante pozzi perdenti);

l'edificazione interessa un'area di completamento dell'edificato; lungo l'argine del torrente esistono delle costruzioni risalenti agli anni 60'-70 e anche antecedenti; dai dati in possesso dell'amministrazione comunale non risulta che nel corso degli anni si sia mai verificata una esondazione del torrente Molgora in quella località in quanto gli argini sono piuttosto alti e l'alveo ha una larghezza maggiore rispetto atutto il corso del torrente; esondazioni anche in anni recenti si sono verificate più a valle, dove l'alveo si restringe e dove esistono vecchie costruzioni direttamente sull'argine;

l'edificazione del piano di lottizzazione «Verdi» non prevede disboscamenti di aree; per la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade) si è resa necessaria la rimozione di 3 robinie; nell'ultimo decennio si sono eseguite altre edificazioni a sud del territorio a seguito dell'approvazione del piano di lottizzazione «Molgora» che ha interessato un'area parzialmente boscata e priva di «notevole interesse ambientale».

In data 23 febbraio 1999 il Consorzio Parco del Molgora ha ricevuto dal comune di Caponago la richiesta di parere in merito all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in via Verdi in fregio al torrente Molgora, all'interno dei confini del Parco, così come definiti dalle deliberazioni della giunta regionale della Lombardia. Il parere del Consorzio Parco a tale realizzazione è stato favorevole e condizionato con prescrizioni per evitare rischi idrogeologici e prevedendo la pulizia delle sponde del torrente e la piantumazione di arbusti ed essenze autoctone.

Il Consorzio precisa che a tutt'oggi la normativa di minima del parco che ogni comune del Consorzio deve adottare e successivamente approvare con variante ordinaria al proprio piano regolatore generale non è stata ancora adottata da alcun comune e quindi nel territorio del parco sono vigenti gli azzonamenti e le norme previste dai piani regolatori generali comunali.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

SEMENZATO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comandante del gruppo provinciale dei carabinieri di Frascati, colonnello Luigi Longobardi, avrebbe effettuato «sondaggi riservati» tesi ad individuare un'area idonea, nel comune di Velletri (Roma), per la realizzazione di una nuova struttura per la sede della compagnia dei carabinieri di Velletri;

che dallo stesso comando, a seguito di contatti diretti, è stato individuato un terreno privato di circa 2.600 metri quadrati di proprietà della società So.Ve.Co., ovviamente disponibile ad edificare, per conto dei carabinieri, la nuova struttura da cedere – poi – in affitto agli stessi;

che a tale scopo la So.Ve.Co. ha presentato un progetto edilizio in deroga al vigente Piano regolatore generale, sia in merito alla destinazione d'uso del terreno, che non risulta destinata a «servizi» bensì a civili abitazioni, sia riguardo alla volumetria edificabile richiesta, circa 4,5 metri cubi-metri quadrati in luogo dei 3 metri cubi-metri quadrati massimi consentiti dal Piano regolatore generale e dalle leggi vigenti;

che il commissario prefettizio del comune di Velletri, dottor Bruno Sbordone, invece di avvalersi delle leggi vigenti in materia di siti militari e/o di quelle sulle opere di pubblica utilità, per soddisfare le esigenze – del resto mai rappresentate ufficialmente in modo formale dai carabinieri – ha accolto il progetto della società proprietaria;

che egli, senza tener conto del delicato dibattito politico in atto sulle questioni urbanistiche e senza chiarire l'interesse pubblico del suo atto, per ovviare ai divieti imposti dalle norme del Piano regolatore generale, ha adottato, con i poteri del consiglio, un'apposita variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente – delibera n. 13 del 14 aprile 1999 – riguardante esclusivamente il lotto di proprietà della So.-Ve.Co., così da adeguarne le norme edilizie al progetto presentato;

che il comportamento dell'alto ufficiale e del commissario prefettizio configura una forzatura delle norme urbanistiche a danno della corretta pianificazione e della funzionalità della scelta, oltre a determinare un ingiusto vantaggio per la società privata derivante dall'ingiustificabile incremento di valore del lotto interessato;

che, tenuto conto che l'Arma non ha mai rappresentato al comune l'esigenza di una nuova caserma – anzi ha rinunciato all'area riservatale dal Piano regolatore generale – nonostante l'ente locale abbia in corso di elaborazione la variante generale al Piano regolatore generale (la cui ultima ipotesi è stata depositata lo scorso 26 novembre 1998 dai tecnici incaricati), risultano incomprensibili le ragioni per cui questo progetto di ricollocazione della caserma di Velletri non sia stato inserito nel più ampio lavoro di pianificazione e programmazione urbanistica, unico modo per individuare in termini di correttezza, trasparenza e funzionalità il nuovo sito;

che soprattutto le caserme dei carabinieri, per la loro valenza simbolico-istituzionale, debbono essere realizzate nel massimo rispetto delle procedure e delle leggi in vigore sulle opere pubbliche;

che qualsiasi deroga – con le prerogative riservate alle opere pubbliche – si rendesse eventualmente necessaria non può essere adottata in favore di soggetti privati che non possono divenire interlocutori privilegiati ed esclusivi di alcuno degli enti interessati, nè possono creare occasioni di elusione delle norme di trasparenza e correttezza cui deve adeguarsi la pubblica amministrazione in tutte le sue componenti, compresa l'Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:

se la regione carabinieri Lazio e, per essa, il comando gruppo di Frascati siano autorizzati ed in forza di quali disposizioni normative a trattare direttamente con i costruttori ed i proprietari l'individuazione dei siti per le nuove caserme senza alcun confronto con gli enti locali interessati ed evitando il confronto concorrenziale tra le imprese del settore;

quali valutazioni di convenienza economica e di funzionalità logistica siano state effettuate e da quale organismo per addivenire alla decisione di stipulare un contratto di affitto con la società So.Ve.Co. per l'ubicazione della caserma in una zona della città assolutamente non idonea per la sua posizione in ordine alle scarse vie di comunicazione esistenti;

se non si ritenga che con tale procedimento si siano eluse tutte le norme di trasparenza e di imparzialità in materia di servizi ed appalti pubblici, configurandosi lo stesso come un affidamento diretto a trattativa privata di un'opera pubblica vietato dalla legge;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che si ripetano episodi del genere che gettano pesanti ombre sulla correttezza, la trasparenza e l'imparzialità dell'operato del commissario prefettizio e degli uffici periferici dell'Arma dei carabinieri.

(4-15070)

(29 aprile 1999)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente, preliminarmente, che, versando lo stabile occupato dalla compagnia dei carabinieri di Velletri in precario stato d'uso e risultando lo stesso inadeguato alle esigenze logistico-operative del reparto, nel 1998 si è reso necessario ricercare soluzioni più funzionali.

Al riguardo, il suddetto comando di compagnia individuava, in località Bastioni – a ridosso del centro urbano del comune di Velletri – un'idonea area sulla quale la società Soveco, opportunamente interpellata, manifestava la propria disponibilità ad edificare una nuova struttura, su area di proprietà, in zona operativamente significativa.

Venivano, pertanto, avviate le previste procedure.

Attualmente, la documentazione tecnico-progettuale dell'intervento è al vaglio dei competenti organi locali, ai fini del rilascio della concessione edilizia. Nelle more, il commissario straordinario del comune di Velletri ha adottato una variante al piano regolatore generale, mutando la destinazione dell'edificanda area da «residenziale» (edificabile) ad area di «interesse generale».

I «sondaggi riservati», di cui è cenno nell'interrogazione, effettuati dall'allora comandante del gruppo carabinieri di Frascati non sono da riconnettere ad iniziativa personale, ma rispondono pienamente al disposto dell'articolo 33 della legge 18 novembre 1994, n. 109 (legge-quadro in

materia di lavori pubblici), e successive modificazioni apportate dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, dal quale emerge che la peculiarità della natura e della destinazione delle infrastrutture di cui trattasi (presidi di polizia) impongono precise deroghe alle disposizioni di carattere generale, non conciliandosi con le normali forme di pubblicità e di indagini di mercato.

Il ricorso a sondaggi riservati è, peraltro, previsto anche da direttive dei Ministeri dell'interno (n. 600/AFP/9527.9.21.bis (21), in data 3 aprile 1985) e delle finanze (n. 10705, in data 1° febbraio 1995), in ragione delle particolari funzioni dei reparti delle forze di polizia.

Si soggiunge che l'amministrazione comunale di Velletri è stata sempre a conoscenza della necessità, da parte dell'Arma, di reperire una nuova sede: lo stesso comando del gruppo carabinieri di Frascati – che nella circostanza ha operato di concerto con la prefettura di Roma – aveva rappresentato al comune di Velletri l'esigenza di realizzare la caserma sul sedime individuato, non ricevendo tuttavia dall'amministrazione comunale alcuna proposta alternativa.

Tutto ciò premesso, essendo state adottate solo procedure del tutto legittime, è evidente che non siano state eluse le norme sulla trasparenza e sull'imparzialità in materia di servizi ed appalti pubblici e che nell'operato del tenente colonnello Longobardi non possa ravvisarsi alcuna forzatura delle norme urbanistiche.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(14 marzo 2000)

VERALDI. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che tra breve il Ministro dell'ambiente dovrà procedere alla perimetrazione del Parco nazionale della Sila, all'emanazione delle norme di salvaguardia ed alla nomina degli organi di gestione provvisori;

che l'istituzione del nuovo Ente, cui sono affidati la salvaguardia del patrimonio ambientale e lo sviluppo socio-economico dell'intera zona, hanno suscitato interesse ma anche tante perplessità e forti resistenze;

che l'unico modo per affermare la presenza del Parco è il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti operanti sul territorio, a partire dagli Enti locali;

che la provincia di Catanzaro, con il concorso della Comunità Montana e dei comuni interessati della provincia di Crotone, ha elaborato una proposta di perimetrazione,

si chiede di sapere:

se nella perimetrazione complessiva del Parco Nazionale della Sila, saranno compresi – com'è auspicabile – esclusivamente i territori inclusi nella proposta avanzata dalla provincia di Catanzaro e dei comuni della provincia di Crotone;

se nella nomina degli organismi di gestione saranno coinvolti gli enti locali, al fine di assicurare al Parco una guida autorevole e fortemente radicata sul territorio e non invece un commissario ministeriale.

(4-11788)

(8 luglio 1998)

Risposta. – L'articolo 4, comma 8, della legge n. 344 del 1997 (Disposizioni per lo sviluppo e la riqualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale) ha disposto l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali e tra questi il Parco nazionale della Sila (comma 1 dell'articolo 4).

L'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – concernente la disciplina-quadro delle aree protette – demanda al Ministero dell'ambiente la potestà di provvedere alla perimetrazione dei parchi nazionali e, sentita (oggi d'intesa a norma del comma 23, articolo 2, della legge n. 426 del 1998 che modifica la legge n. 394 del 1991, sostituendone il comma 7 dell'articolo 2) la regione e gli enti locali territorialmente interessati, di adottare misure di salvaguardia necessarie per la conservazione dello stato naturale dei luoghi.

Infine, il decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che l'individuazione, l'istituzione, e la disciplina generale dei parchi nazionali siano operate sentita la Conferenza unificata (articolo 77, comma 2); quest'ultimo organo, si sottolinea, rappresenta la sede istituzionale di consultazione e concertazione tra Stato, regioni ed enti locali.

L'assessorato all'assetto del territorio e all'urbanistica della regione Calabria ha altresì comunicato che al fine di coinvolgere le popolazioni interessate al costituendo Parco ha più volte convocato le autonomie locali (province, comuni e comunità montane), le associazioni sindacali agricole-boschive di categoria nonché le associazioni ambientaliste e venatorie per definire, per via endogena, una proposta di perimetrazione da trasmettere a questo Ministero.

Pertanto, sulla base del lavoro svolto, di reciproca sussidiarietà con gli enti locali e le categoria summenzionate, è stata quindi assunta la deliberazione di giunta regionale n. 3314 del 6 luglio 1998.

L'esito delle proposte di perimetrazione avanzate dalle amministrazioni provinciali di Catanzaro e Crotone è stato sostanzialmente recepito dal Ministero dell'ambiente e tenuto in debito conto nel predisporre la proposta di perimetrazione provvisoria dell'istituendo Parco già inviata alla regione Calabria con lettera prot. n. SCN/DG/7493 del 27 aprile 1999. In particolare la specifica realtà socio-economica dell'altipiano silano consente di prevedere vaste aree agro-silvo-pastorali all'interno del parco, ben integrabili con le finalità istitutive dell'area protetta stessa e compatibili con le peculiarità naturalistiche della stessa.

Tuttavia essendo il Parco in questione nazionale, ogni determinazione, sia pure d'intesa con la regione, spetta *ope legis* al Presidente

della Repubblica mediante l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo su proposta del Ministero dell'ambiente.

Infine per quanto riguarda la specifica richiesta di coinvolgimento dei vari soggetti operanti sul territorio, a partire dagli enti locali, nella scelta delle figure istituzionali alla guida del prossimo parco della Sila, la legge n. 394 del 1991 prevede espressamente che il presidente dell'Ente parco venga nominato, con decreto ministeriale, «d'intesa con i presidenti delle regioni (articolo 9 comma 1); inoltre, la stessa legge (articolo 9, comma 6), successivamente integrata dalla legge n. 426 del 1998 (articolo 2, comma 24, lettera *b*), prevede che il vice presidente venga «scelto tra i membri designati dalle Comunità del parco».

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(10 marzo 2000)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il giorno 10 settembre 1997 si è svolta nel comune di Castenedolo (Brescia) una seduta del consiglio comunale aperta, in relazione al progetto di riapertura di una cava di ghiaia e sabbia già recuperata ambientalmente e coltivata per farne una discarica per inerti da demolizioni edilizie in località Macina;

che il progetto è stato presentato dalla TRASE (Trasporti-Servizi-ecologici) del gruppo Waste Management e puntualmente esposto dall'amministratore delegato Fulvio Roncari, da Paolo Bolzani, già consigliere della Ecoservizi, e dagli ingegneri Carlo Zanotte ed Alessandro Crescenti; la discarica conterrebbe 625.000 metri cubi di rifiuti con una capacità di smaltimento di 450 tonnellate per giorno lavorativo, pari ad un movimento giornaliero di 20-25 autocarri;

che l'investimento societario sarebbe preventivato in 32 miliardi;

che è importante rilevare che nel raggio di 15 chilometri esistono ben 15 discariche di rifiuti tossico-nocivi e speciali, alcune, tra l'altro, di proprietà di gruppi tutti tra loro consociati, di cui fa parte anche la Waste Management, per cui le disponibilità di deposito in questo bacino di utenza di rifiuti sono largamente coperte; un esempio è la discarica Valseco di Montichiari, attualmente in ulteriore espansione;

che è interessante osservare che le note tecniche di costruzione che evidenziano le medesime predisposizioni di teli impermeabili, di camini per ardere il biogas, delle vasche di raccolta del percolato, eccetera, con norme tipiche per discariche di rifiuti speciali e tossico-nocive, per cui anche per questo i dubbi espressi dai cittadini sono giustificati;

che è importante rilevare che la zona bassa della città di Brescia è stata oggetto di numerose interrogazioni parlamentari da parte dello scrivente ed alcune risposte dei Ministri di competenza hanno evidenziato che gli esposti hanno avuto seguiti giudiziari ora in istruttoria presso la magistratura milanese e che in base ad indagini richieste al Ministero

della sanità, relative ad una sequenza di morti per tumore sono state evidenziate le cause nella cirrosi epatica, anche se non sono state scartate motivazioni legate alla salubrità dell'ambiente, e la zona di Castenedolo rientrava in tale contesto,

si chiede di sapere:

se risulti che la riapertura della cava è prevista dal piano cave della provincia di Brescia;

se risulti che la discarica per inerti da demolizioni edilizie richiede che l'impianto sia dotata di camini per la combustione del biogas, visto che il materiale sarebbe inorganico, e quindi quali siano le reali finalità dell'operazione;

se risulti che eventuali scarichi di materiali previsti per discariche 2B consentirebbero di scaricare comunque alcuni tipi di rifiuti nocivi il cui tasso di tossicità rimane comunque alto;

se corrisponde a verità che la suindicata società ha sponsorizzato il concerto comunale tenuto il 30 agosto 1997 per una somma di lire 20 milioni e quindi se i comportamenti del sindaco Giambattista Groli risultino essere a tutti gli effetti trasparenti, viste le dichiarazioni rilasciate ai *media* locali e concernenti la tutela degli interessi ambientali locali;

se sia da ritenersi regolare in base ai parametri del piano cave della provincia l'eventuale profondità della discarica in 19 metri;

se risulti che l'investimento comportasse veramente rifiuti non pericolosi, stando alle 540.000 tonnellate dichiarate, e se il costo di 59,2 lire al chilogrammo sia da ritenersi equo.

(4-07592)

(17 settembre 1997)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione, relativa alla riapertura di una cava di ghiaia e sabbia nel comune di Castenedolo (Brescia), la regione Lombardia ha comunicato che presso gli uffici dell'assessore all'ambiente e all'energia non risulta nessun progetto di riapertura di cava di sabbia e ghiaia in località Macina del comune di Castenedolo. Risultano invece in attività 3 cave nel settore occidentale del comune, tutte ricadenti nell'ambito del bacino estrattivo n. 4. L'attività di queste cave è svolta in falda.

Per quanto attiene poi alla ditta TRA.SE spa di Brescia, la stessa ha presentato al comune di Castenedolo copia del progetto, presentato anche alla provincia di Brescia ed alla regione Lombardia, di recupero ambientale di una ex cava di prestito ubicata in zona frazione Macina, mediante preventiva realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.

Il progetto è stato presentato alla popolazione locale mediante assemblea pubblica, alle commissioni consiliari congiunte urbanistica-lavori pubblici e ecologia-agricoltura, le quali hanno espresso parere

favorevole. In data 2 ottobre 1997 con delibera n. 364 anche la giunta comunale ha espresso parere favorevole.

In relazione alla domanda del senatore Wilde «se risulti che la riapertura della cava sia prevista dal piano cave della provincia di Brescia», il comune di Castenedolo comunica che essendo una cava di prestito autorizzata dalla regione Lombardia per la realizzazione di opera pubblica (bretella stradale di Castenedolo) essa non risulta inserita nel piano cave della provincia di Brescia. Peraltro si tratta di cava ormai esaurita, oggetto di recupero ambientale previa realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi. È quindi una discarica di tipo 2B, che prevede anche l'impianto per il biogas. Il progetto individua anche le tipologie di rifiuti smaltibili, indicati nella tabella 3.10, con le ulteriori prescrizioni e precisazioni contenute nella delibera della giunta comunale sopra indicata. Il comune precisa, poi, che le tonnellate dichiarate in progetto non sono 540.000 ma 468.750.

Infine il comune di Castenedolo ha precisato di non aver organizzato ma solo patrocinato il concerto comunale del 30 agosto 1997 e pertanto nessuna sponsorizzazione è stata fatta al comune stesso.

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

(10 marzo 2000)